

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XV

n. 4

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

**ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI
(E.N.P.A.S.)**

(Esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992)

Comunicata alla Presidenza il 1° giugno 1994

N.B. — La documentazione contabile è contenuta nei volumi allegati.

12-CDC-ENT-0004-0

I N D I C E

—

Determinazione della Corte dei conti n. 18/94 del 3 maggio 1994	Pag.	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla ge- stione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) per gli esercizi dal 1989 al 1992	»	11

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 18/94.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 3 maggio 1994;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1989 al 1992, nonché le annesse relazioni del Commissario straordinario per gli esercizi 1989, 1990, 1992 e del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 1991 e del Collegio sindacale trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giulio Weiss di Valbranca e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle

Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1989 al 1992;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1989 al 1992 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

F.to: Weiss di Valbranca

PRESIDENTE

F.to: Coltelli

Depositata in Segreteria il 19 maggio 1994.

p.c.c.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Galeazzo Pazienza)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI (ENPAS) PER GLI
ESERCIZI 1989-1992

SOMMARIO

1. — Premessa	Pag.	13
2. — Gli organi	*	15
3. — L'organizzazione e il personale	*	18
4. — Le prestazioni	*	27
4.1. — Attività previdenziale (indennità di buonuscita)	*	27
4.2. — Attività creditizia	*	35
4.2.A. — Prestiti pluriennali	*	38
4.2.B. — Prestiti annuali	*	43
4.3. — Attività sociali	*	43
4.3.A. — Convitti	*	44
4.2.B. — Assistenza anziani	*	45
4.3.C. — Centri vacanze	*	47
4.2.D. — Borse di studio	*	49

5.	— I bilanci preventivi ed i conti consuntivi	Pag.	51
6.	— Fondo di previdenza e credito del personale civile e militare dello Stato	»	52
6.1.	— La gestione finanziaria	»	53
6.1.A.	— Gestione del patrimonio immobiliare	»	66
6.2.	— Il conto economico	»	69
6.3.	— La situazione patrimoniale	»	72
6.3.A.	— Acquisizioni immobiliari	»	77
6.4.	— La situazione amministrativa	»	85
7.	— Fondo di previdenza del personale e rapporto di impiego	»	88
7.1.	— La gestione finanziaria	»	93
7.2.	— Il conto economico	»	96
7.3.	— La situazione patrimoniale	»	97
7.4.	— La situazione amministrativa	»	85
8.	— Il bilancio consolidato	»	100
9.	— Conclusioni	»	105

1. PREMESSA

La gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) ha già formato oggetto di relazione della Corte fino all'esercizio 1988 ¹.

L'ENPAS, nel periodo oggetto della presente relazione, è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e, pertanto, la Corte riferisce, in base all'art. 7 della citata legge n. 259, sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992.

Nel corso del 1993 con D.L. 16 febbraio 1993, n. 34 ² è stato istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Tale Ente svolge i compiti prima attribuiti all'ENPAS e ad altri due enti previdenziali iscritti nella tabella allegata alla legge n. 70 del 1975 (INADEL e ENPDEDP) ed a quattro casse pensioni, già amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.

Il decreto legge istitutivo dell'INPDAP ha previsto che la Corte dei conti eserciti il controllo continuativo

¹ Vedasi relazione della Corte al Parlamento sulla gestione finanziaria degli esercizi 1985-1988 in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, X legislatura, Doc. XV, n. 124 e precedenti ivi citati.

² Decreto Legge più volte reiterato: D.L. 19 aprile 1993, n. 110; D.L. 18 giugno 1993, n. 196; D.L. 12 agosto 1993, n. 308; D.L. 19 ottobre 1993, n. 416; D.L. 16 dicembre 1993, n. 523; D.L. 14 febbraio 1994, n. 107; D.L. 14 aprile 1994, n. 236.

l'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisca al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato.

In relazione a quanto precede, la Corte riferisce separatamente sulla gestione ENPAS solo fino all'esercizio 1992, in quanto, dall'esercizio 1993, l'ENPAS costituisce una gestione autonoma nell'ambito del nuovo Istituto (INPDAP).

2. GLI ORGANI

E' da ricordare che dopo l'emanazione delle norme sull'istituzione del "Servizio sanitario nazionale" che hanno limitato al solo settore previdenziale l'attività istituzionale già attribuita all'ENPAS, riguardo le residue gestioni, l'art. 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155 provvedeva a confermare l'Amministrazione straordinaria "fino al riordino della materia e, comunque, non oltre il 30 novembre 1981".

La gestione commissariale veniva poi prorogata sino al 31 maggio 1982, con decreto legge 26 novembre 1981, n. 681 convertito nella legge 27 gennaio 1982, n. 14, e, sino al 30 novembre 1982, con decreto legge 21 maggio 1982, n. 273, non convertito in legge dal Parlamento.

Successivamente la gestione commissariale dell'ENPAS si è svolta al di fuori di un'esplicita previsione legislativa così come è stato, invece, fino al 31 maggio 1982.

In presenza di tale situazione, la Corte fin dalla relazione al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAS per gli esercizi 1978-1981 (Atti parlamentari, IX legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 18) osservò che, laddove la permanenza in vita dell'organo commissariale non avesse trovato giustificazione e fondamento nè nella legge nè in altro provvedimento amministrativo, sarebbe stato necessario ricostituire gli organi di ordinaria amministrazione.

Tale giudizio venne confermato dalla Corte nelle successive relazioni al Parlamento e, in un secondo tempo, anche il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. II, 24 febbraio 1988 n. 178) formulò l'avviso che gli enti previdenziali di cui alla legge n. 155 del 1981 dovessero tornare alla gestione ordinaria.

A seguito di tali vicende il Governo con D.P.C.M., in data 5 febbraio 1992, provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAS. Inoltre con D.P.R. 14 febbraio 1992 ne venne nominato il Presidente.

La gestione ordinaria, tuttavia, ebbe vita breve in quanto, come si è già accennato, con D.L. 16 febbraio 1993, n. 34 venne istituito l'INPDAP, nel cui ambito l'ENPAS costituisce una gestione economico-finanziaria autonoma.

Ebbene in tale decreto legge (art. 4, comma 1) è previsto che debbono essere nominati un commissario straordinario - che esercita i poteri già spettanti al Presidente dell'ENPAS - ed un vice commissario al fine di assicurare la gestione fino alla costituzione degli organi ordinari del nuovo Istituto.

In attuazione di tale norma, la nomina del commissario straordinario e del vice commissario dell'INPDAP è avvenuta con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 24 febbraio 1993.

Nel medesimo provvedimento è previsto che al commissario straordinario venga attribuito un compenso annuo lordo pari a quello fissato per il presidente dell'INPS, dal D.M. 15 ottobre 1990 (lire 180 milioni annue lorde), e che al vice commissario spetti un compenso pari al 50% di quello previsto per il commissario.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato D.L. n. 34 del 1993, è stato istituito, sino alla costituzione del collegio dei sindaci di cui all'art. 2, comma 2, lett. f) dello stesso decreto legge, il collegio dei revisori dell'INPDAP, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 24 febbraio 1993, ai cui componenti è stata attribuita un'indennità di carica corrispondente a quella prevista, dal D.M. dell'8 luglio

1991, per i componenti del collegio dei revisori dell'INPS e, cioè: lire 1.600.000 mensili lorde per il presidente del collegio e lire 1.000.000 mensili lorde per i sindaci effettivi.

Successivamente, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 9 febbraio 1994, è stato nominato il collegio dei sindaci definitivo, di cui all'art. 2 del decreto legge citato, con i compensi previsti, come sopra precisato, per il collegio dei sindaci dell'INPS.

Infine, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 6, del decreto legge n. 34 del 1993, è stato nominato il direttore generale dell'INPDAP, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 24 febbraio 1993. Al medesimo è stato attribuito il trattamento previsto, per il direttore generale dell'INPS, dal D.M. 1 giugno 1989 (lire 150 milioni annue lorde, oltre all'indennità integrativa speciale).

A capo della gestione autonoma ENPAS, nell'ambito del nuovo Istituto, è rimasto il precedente direttore generale ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. 34/1993.

3. L'ORGANIZZAZIONE E IL PERSONALE

Nella precedente relazione si è riferito in merito alle trasformazioni subite dall'ENPAS, a seguito dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale, con il conseguente scorporo dalla gestione dell'assistenza sanitaria.

Si rese, pertanto, necessaria l'adozione di un nuovo ordinamento dei servizi, che tenesse conto unicamente delle esigenze della gestione previdenziale, con conseguente riduzione della dotazione organica complessiva a 2.250 unità, contro le 8.956 del precedente ordinamento.

Il vigente ordinamento dei servizi, adottato con delibere commissariali nel corso del 1986 ed approvato dai Ministeri vigilanti (successive modificazioni sono state approvate con provvedimenti ministeriali n. 26980 e 81374 rispettivamente del 27 gennaio e 7 dicembre 1989), prevede un organico di 695 unità, di cui 42 dirigenti, per la sede centrale ed un organico di 1.555 unità, di cui 39 dirigenti, per le sedi periferiche.

E' da ricordare che le unità organiche periferiche sono collocate nei capoluoghi di regione e che, tenuto conto dell'entità dell'utenza nei singoli ambiti regionali e delle caratteristiche territoriali e demografiche, sono costituite ulteriori unità organiche periferiche coincidenti con una o più provincie.

Deve segnalarsi che l'ENPAS, in armonia con quanto previsto dall'art. 24 del nuovo ordinamento dei servizi, ha provveduto a decentrare alle unità periferiche la maggior parte dell'attività relativa alle prestazioni istituzionali, al fine di meglio recepire le istanze dell'utenza e di abbreviare i tempi di lavorazione.

Tali risultati non sarebbero stati possibili ove l'ENPAS non si fosse dotato di un aggiornato sistema informa-

tico - sistema complesso che collega tutte le sedi periferiche ad unico elaboratore centrale - che ha consentito di provvedere all'erogazione delle prestazioni istituzionali, sia previdenziali che creditizie, direttamente tramite gli uffici provinciali.

Per quanto concerne la situazione numerica del personale, nei seguenti prospetti vengono esposti i dati delle presenze al 31 dicembre 1992, relativamente alla sede centrale e agli uffici periferici, nonché i dati delle presenze al 31 dicembre degli esercizi in esame, raffrontati con la dotazione prevista dall'ordinamento dei servizi.

Dall'esame dei prospetti che precedono si rileva che la consistenza numerica del personale al 31 dicembre 1992 ammonta a 1.722 unità, pertanto, pur presentando un incremento di 63 unità rispetto a quella rilevata al termine dell'esercizio precedente, mette in evidenza la carenza di 528 unità lavorative, rispetto alla dotazione prevista dall'ordinamento dei servizi (2.750 unità).

Tale carenza di 528 unità lavorative è da porre quasi interamente a carico delle strutture periferiche; tali sedi, infatti, presentano una carenza di organico di 503 posti contro i 25 della sede centrale.

Per quanto concerne l'incremento di 63 unità al 31 dicembre 1992, rispetto alle presenze rilevate nell'esercizio precedente, è da precisare che tale dato è la risultante della variazione in aumento del personale per complessivi 127 posti (nuove unità affluite nel 1992 per concorsi, mobilità, assunzioni dirette) dai quali vanno detratte 64 unità di personale cessate nel corso del 1992 per raggiunti limiti di età, dimissioni ed altre cause.

Per quanto concerne la dirigenza, i prospetti indicano una carenza di 9 unità dirigenziali (1 per la sede centrale), alla data del 31 dicembre 1992, rispetto alla dotazione organica.

Tale carenza è particolarmente avvertita nelle strutture provinciali, con conseguente affidamento di più direzioni provinciali allo stesso dirigente, con tutte le difficoltà derivanti da una tale soluzione organizzativa.

Nella seguente tabella, elaborata dall'ENPAS, vengono riportati l'età media ed il numero delle unità di personale che raggiungeranno i limiti di età nel quinquennio 1993/1997.

Dal prospetto si rileva che, in particolare per la dirigenza, potrà verificarsi una ulteriore carenza di perso-

QUALIFICHE	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE				ORDINAMENTO DEI SERVIZI (2)	DIFFERENZA (2-1)
	1989	1990	1991	1992 (1)		
Dirigenziali	63	69	64	72	81	-9
X qualifica funzionale	22	22	29	26	29	-3
IX "	93	102	85	68	111	-43
VIII "	24		213	300	328	-28
VII "	831	809	602	482	816	-333
VI "	19	191	360	403	448	-45
V "	216	71	61	70	94	-24
IV "	43	116	142	154	184	-30
III "	102	128	103	147	159	-12
TOTALI	1.413	1.508	1.659	1.722	2.250	-528

SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE AL 31/12/1992

QUALIFICHE DIRIGENZIALI	DIREZIONE GENERALE	PERIFERICHE	CONVITTO UNIFICATO SPOLETO	GRUPPO LAVORO PESCARA	CASA RIPOSO	TOTALI
DIRIGENTE GENERALE	7					7
DIRIGENTE SUPERIORE	20	12				32
DIRIGENTE	15	15	1	1	1	33
QUALIFICHE FUNZIONALI						
X qualifica	26					26
IX qualifica	34	34				68
VIII qualifica	162	114	13	5	2	300
VII qualifica	170	296	8	1		482
VI qualifica	137	250		3	11	403
V qualifica	30	18	7		9	70
IV qualifica	25	107	9	1	11	154
III qualifica	44	83	11	1	7	147
TOTALI	670	929	49	11	41	1.722

nale in tempi medio-lunghi considerato il livello dell'età media.

Tale indicazione presenta una qualche utilità ai fini di una programmazione della politica del personale volta ad assicurare la copertura dei posti che si renderanno vacanti per cessazioni per limiti di età.

QUALIFICHE	ETA' MEDIA	N. UNITA' LAVORATIVE CHE RAGGIUNGERANNO IL LIMITE DI ETA' DI 65 ANNI NEL QUINQUENNIO 1993/1997 (a)
<u>DIRIGENZIALI</u>		
Dirigente Generale	59	3
Dirigente Superiore	56	7
Dirigente	53	5
TOTALE	54	15
<u>FUNZIONALI</u>		
X Qualifica	43	
IX Qualifica	55	21
VIII Qualifica	53	35
VII Qualifica	47	51
VI Qualifica	35	19
V Qualifica	44	7
IV Qualifica	39	8
III Qualifica	38	10
TOTALE	=	151
TOTALE GENERALE	44	166

(a) E' stato indicato il limite di 65 anni e non quello attuale di 67 considerato che, per poter continuare l'attività lavorativa fino a tale età, è necessario produrre apposita domanda. Ne consegue che il dato rappresentato nella colonna è indicativo.

Per quanto concerne gli oneri per il personale in attività di servizio, nel seguente prospetto viene evidenziato il relativo impegno finanziario nel corso degli esercizi in esame, con l'indicazione dell'incidenza percentuale di tale dato sul totale delle entrate e delle spese correnti.

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO. DETERMINAZIONE DEL RELATIVO INCREMENTO E DELLA LORO INCIDENZA PERCENTUALE SULLE ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

DENOMINAZIONE	1989	1990	1991	1992
Oneri per il personale in attività di servizio	66.526.114.599	85.244.458.605	90.689.125.379	93.918.006.657
Incremento rispetto al 1989	100	128	136	141
Incremento rispetto all'anno precedente	=	128	106	103
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.222.364.677.122	3.820.014.978.756	4.291.084.436.606	4.253.282.945.507
Incidenza percentuale	2.064%	2.231%	2.113%	2.208%
TOTALE SPESE CORRENTI	2.023.837.598.378	2.572.632.278.157	3.685.157.490.321	4.021.274.680.666
Incidenza percentuale	3.287%	3.312%	2.462%	2.335%

Dall'esame dei dati del prospetto si rileva un costante incremento degli oneri per il personale in attività di servizio, particolarmente sensibile nel corso del 1990. In tale anno, infatti, si è passati da un onere di lire milioni 66.526 a lire milioni 85.244.

Tale incremento è da attribuire, per le unità lavorative dell'area contrattuale, agli aumenti stipendiali previsti dagli artt. 14 e 15 del D.P.R. 43/1990, e all'applicazione dell'art. 4, comma c, del D.P.R. 285/1988; per la dirigenza e per i funzionari direttivi dei ruoli ad esaurimento, agli aumenti stipendiali del 15%, con decorrenza 1 marzo 1989, e di un ulteriore 15% con decorrenza 1 luglio 1990.

Non particolarmente significative sono invece le variazioni delle percentuali di incidenza sul totale delle entrate e delle spese correnti.

4. LE PRESTAZIONI

Al presente capitolo relativo alle prestazioni ENPAS appare opportuno premettere che a tale attività è interessato un numero di iscritti che, al 1° gennaio 1992, assomma a 2.060.555 unità. Ciò premesso, si precisa che dopo la liquidazione della gestione assistenza sanitaria l'attività dell'ENPAS è limitata alla sola gestione previdenza, la quale si svolge nei termini di cui al Testo unico sul fondo di previdenza e credito per il personale civile e militare dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 e dalle leggi 75/1980 e 87/1994.

Le relative prestazioni sono ricomprese nell'arco delle attività che di seguito si precisano:

- attività previdenziale in senso stretto: erogazione dell'indennità di buonuscita;
- attività creditizia: erogazione di mutui pluriennali e di piccoli prestiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio;
- attività sociale: invio in colonie estive, assegnazione di borse di studio, ammissione ai convitti ed alle case di soggiorno.

4.1. ATTIVITA' PREVIDENZIALE: INDENNITA' DI BUONUSCITA

Il settore della previdenza è il più importante tra quelli gestiti dall'ENPAS.

Nel settore vengono gestiti: l'indennità di buonuscita ed i riscatti che comportano l'una la liquidazione del trattamento di fine rapporto all'atto della cessazione dal

servizio del dipendente statale ed i secondi il riconoscimento, per il calcolo di tale indennità, di periodi di servizio diversi da quelli di ruolo (es. periodi di avventiziato) o di periodi particolari previsti dalle norme in vigore (es. anni di laurea, campagne di guerra, ecc.), circostanza questa comportante il pagamento rateizzato delle quote di riscatto per i dipendenti in servizio.

Per quanto concerne in particolare l'istituto della indennità di buonuscita, che costituisce la sola prestazione obbligatoria dell'ENPAS, si ritiene opportuno ricordarne per sommi capi, le notizie essenziali.

La prestazione introdotta nella legislazione italiana con il R.D. 21 novembre 1923, n. 2480 e consistente in una modesta erogazione dell'Opera di Previdenza a favore del dipendente statale nel momento del passaggio dall'attività di servizio alla quiescenza, ha subito, nel corso degli anni, una evoluzione sostanziale, sia sotto l'aspetto della entità della erogazione sia sotto il profilo normativo.

Soltanto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973, le molteplici disposizioni emanate dal legislatore hanno trovato organica sistemazione in un testo unico, ove l'Opera di Previdenza ha assunto la denominazione di Fondo di previdenza e credito per il personale civile e militare dello Stato.

Successivamente, la legge 29 aprile 1976, n. 177, ha approvato ulteriori modifiche ed ha disposto, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1976, il conseguimento del diritto all'indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo, prescindendo, altresì, dall'esistenza del diritto a pensione.

La stessa legge ha sancito il trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale gestito dall'INPS, per cui attualmente la sola indennità di buonuscita è da annoverare tra le prestazioni obbligatorie del Fondo di previdenza.

Con legge n. 75 del 1980 è stata poi prevista l'inclusione della tredicesima mensilità nella base contributiva per la liquidazione della indennità di buonuscita.

Infine, con legge n. 87 del 29 gennaio 1994, è stato previsto il computo di una quota dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti statali.

Nella precedente relazione al Parlamento era stato dedicato al problema del trattamento di fine rapporto, nell'ambito del pubblico impiego, un intero capitolo in cui veniva evidenziata la disparità di trattamento, esistente in materia, tra pubblici dipendenti.

Il raffronto era stato fatto tra le normative riguardanti i dipendenti statali, parastatali e degli enti locali.

Era stato evidenziato il notevole contenzioso esistente al riguardo e, in particolare, era stata richiamata la sentenza n. 220 dell'11-25 febbraio 1988 con la quale la Corte Costituzionale aveva testualmente affermato: "appare ormai indilazionabile un intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito dell'impiego pubblico" ed, ancora, "l'accentuazione frazionistica attraverso la prosecuzione dello spezzettamento normativo, conseguente ad interventi parziali, limitati e particolari, potrebbe condurre a valutazioni globali delle normative, che, sulla base dell'accentuazione del carattere irrazionale delle singole componenti, imporrebbero una valutazione di illegittimità della normazione complessiva".

Sull'argomento la Corte Costituzionale era tornata con l'ordinanza n. 419 del 6-18 luglio 1989, nella quale ha rilevato che "permane pressante l'invito all'intervento del legislatore, sia pur graduale nei modi e nei tempi, anche

in considerazione delle esigenze finanziarie connesse alla riforma generale dei trattamenti di quiescenza".

In tempi recenti, infine, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 243 del 29 maggio 1993, ha riconosciuto il diritto degli statali all'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita sanando così una disparità di trattamento, che si trascinava da molti anni, nei confronti di altri dipendenti pubblici e privati.

Invero, occorre precisare che la citata sentenza non ha prodotto immediatamente i suoi effetti, in quanto essa rinvia ad un momento successivo la possibilità di rendere concreto il diritto ad esigere le somme dovute.

Tale diritto è stato subordinato alla scelta, da parte del legislatore, del meccanismo perequativo più idoneo per rendere omogenei i trattamenti di fine rapporto.

La Corte, pertanto, non si è sostituita al legislatore ma ha stabilito che le norme per reintegrare l'ordine costituzionale violato debbano essere emanate in un tempo ragionevole e che, comunque, la predisposizione dei meccanismi di omogeneizzazione dovrà essere avviata in occasione della legge finanziaria 1994, pena l'emissione di un'altra sentenza di incostituzionalità dotata di effetti immediati.

Ciò in quanto, è con la legge finanziaria che debbono essere reperite le risorse necessarie per far fronte agli oneri finanziari derivanti dalla detta omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto.

Di conseguenza, al momento dell'emanazione della legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), doveva già essere stato scelto il meccanismo perequativo da adottare dal quale dipende il costo dell'intera operazione.

Immediatamente dopo, infatti, è stata emanata la legge 29 gennaio 1994, n. 87 che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 1994, il computo, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine

servizio, di una quota dell'indennità integrativa speciale, in favore sia dei dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, sia dei dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

E' auspicabile che tale intervento legislativo serva a porre un argine al contenzioso di massa, che si era creato in materia, con costi enormi per i ricorrenti e per gli enti previdenziali e con ripercussioni gravi anche sul funzionamento delle strutture giudiziarie.

In merito alla materiale riscossione della indennità di buonuscita da parte degli aventi diritto, l'ENPAS in passato non ha dato sempre pratica attuazione al dettato legislativo che fissava, all'art. 26 del T.u. n. 1032 del 1973, tempi brevi (30 giorni) per la erogazione di tale prestazione. La legge 20 marzo 1980, n. 75 ha peraltro elevato a 90 giorni i termini per la effettiva corresponsione della indennità di buonuscita ai dipendenti statali rendendo così possibile, nella pratica, il rispetto della norma.

Vari fattori continuano però ad influire negativamente sull'espletamento nei termini degli adempimenti connessi alla definizione delle pratiche. Tra essi: la carenza di personale e talvolta il ritardo con il quale alcune amministrazioni statali, pur se tenute ad un sollecito invio della certificazione necessaria per la erogazione della prestazione non realizzano sempre con correttezza tale adempimento.

Va quindi opportunamente perseguita una maggiore responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni, sia per

quanto attiene allo scrupoloso rispetto dei tempi per l'invio della documentazione, sia per quanto riguarda la completezza e la esattezza della stessa al fine di evitare le lungaggini di una istruttoria supplementare.

A questo riguardo, è da ricordare che l'ENPAS è tenuto, nei confronti di coloro che per varie motivazioni possono aver percepito l'indennità di buonuscita in un tempo superiore ai 90 giorni dal collocamento in quiescenza ad accollarsi gli oneri per interessi passivi derivanti da tale ritardo (art. 16, comma 6°, legge 30 dicembre 1991, n. 412; "disposizioni in materia di finanza pubblica").

Invero l'ENPAS, anche al fine di poter liquidare la prestazione entro il termine previsto dalla legge n. 75 del 1980, con deliberazione del 30 aprile 1992 (pubblicata sulla G. U. n. 141 del 18 giugno 1993), ha provveduto a determinare i termini di conclusione delle varie fasi intermedie del procedimento amministrativo per l'erogazione dell'indennità di buonuscita, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990; procedimento che deve concludersi, appunto, entro 90 giorni con l'estinzione del mandato di pagamento presso la banca cassiera.

Per l'istruttoria, la liquidazione ed il pagamento dell'indennità di buonuscita l'ENPAS si avvale delle procedure automatiche di elaborazione dati che consentono di acquisire in tempo reale gli estremi relativi alla istruttoria e conseguente liquidazione e di accedere agli archivi centrali per fornire all'utenza periferica le informazioni circa lo stato di esame e definizione della richiesta.

La realizzazione di tale sistema informatico ha permesso di raggiungere il rispetto dei tempi previsti dalla legge per la erogazione della prestazione ed ha inoltre determinato la qualificazione del personale a livello centrale e periferico.

A dimostrazione dell'attività svolta, negli esercizi in esame, si espongono i dati riguardanti i pagamenti complessivi effettuati ed il numero delle pratiche definite (tra prime liquidazioni e riliquidazioni).

INDENNITA' DI BUONUSCITA
(importi in milioni di lire)

DENOMINAZIONE	1989		1990		1991		1992	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Prime liquidazioni	51.349	1.716.928	55.006	2.195.287	68.990	3.157.879	73.070	3.380.178
Riliquidazioni	36.378	133.064	28.521	159.567	43.907	243.153	40.004	262.716
TOTALE	87.725	1.849.992	83.527	2.354.854	112.897	3.401.033	113.074	3.642.895

Come chiaramente evidenzia il prospetto, è in continua crescita, negli esercizi esaminati, sia il numero delle pratiche liquidate (se si eccettua l'esercizio 1990) sia l'impegno di spesa per la prestazione in questione.

In particolare è da segnalare l'incremento della spesa nell'esercizio 1992, rispetto all'anno precedente, malgrado il blocco dei pensionamenti di cui all'art. 1 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992 n. 438, che ha disposto la sospensione delle pensioni di anzianità e di analoghi trattamenti anticipati, aventi decorrenza compresa tra il 19 settembre 1992 - data di entrata in vigore del decreto legge n. 384/1992 - ed il 31 dicembre 1993.

Tale notevole incremento di spesa (3.642 miliardi) nell'esercizio 1992 rispetto ai 3.401 miliardi dell'esercizio 1991) ha reso necessario un ridimensionamento nella politica degli investimenti dell'ENPAS, come in seguito verrà evidenziato.

4.2. ATTIVITA' CREDITIZIA

Passando ora ad illustrare l'attività creditizia, è da premettere che, deve confermarsi quanto già detto nella precedente relazione, e cioè, che anche in tale settore sarebbe auspicabile una maggiore omogeneità di prestazioni in relazione al trattamento riservato ad altre categorie del pubblico impiego.

In materia, infatti, di acquisto di immobili, le facilitazioni creditizie di cui godono i dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975 sono decisamente più favorevoli rispetto a quelle accordate ai dipendenti statali.

Al riguardo la Corte auspica che i risultati di bilancio dell'ente possano consentire agli aventi diritto la possibilità di usufruire dei prestiti decennali o quinquennali, nella misura massima prevista dalle norme relative alla quota cedibile della retribuzione, tenuto anche conto del fatto che a tale prestazione è collegata un'apposita contribuzione degli iscritti pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.

E' utile mettere in risalto la funzione sociale svolta dalla prestazione creditizia che consente di risolvere i problemi connessi alla vita familiare dei dipendenti statali nei momenti in cui eventi straordinari vengano a compromettere l'equilibrio economico delle famiglie.

Come è noto l'attività creditizia rientra nelle prestazioni facoltative che, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 1032/1973, possono essere erogate, dopo aver assicurato quelle obbligatorie.

L'attività creditizia oltre ad avere particolare rilevanza per le categorie assistite, rappresenta un investimento pari a lire 3.332,64 miliardi che corrisponde al 44,78% del patrimonio netto accertato alla data del 31 dicembre 1992.

Al riguardo si espongono nel seguente prospetto le entrate per interessi maturati sui vari tipi di prestiti indicando il saldo dei prestiti stessi al 31 dicembre 1992.

(in milioni di lire)

DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI 1992	DESCRIZIONE	SALDI PRESTITI IN ESSERE AL 31.12.1992
- interessi su prestiti annuali	24.391,47	Prestiti annuali	229.716,16
- interessi su prestiti pluriennali	109.951,78	Prestiti pluriennali	3.087.688,39
- interessi su prestiti concessi al personale dipendente	474,34	Prestiti concessi al personale dipendente	6.222,94
- interessi su mutui ipotecari	580,84	Prestiti per mutui ipotecari	7.017,22
TOTALE	135.498,43		3.332.644,71

Circa i tempi di liquidazione dei prestiti, con la citata deliberazione del 30 aprile 1992, l'ENPAS ha indicato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, i termini di 90 e 30 giorni rispettivamente per la conclusione del procedimento di concessione dei prestiti pluriennali e dei piccoli prestiti.

4.2.A. PRESTITI PLURIENNALI

Per quanto concerne i prestiti pluriennali, nel seguente prospetto viene evidenziato l'andamento di tale prestazione attraverso il numero delle pratiche impiantate e quelle definite, con concessione del prestito, nel quadriennio 1989-1992.

ANNO	PRATICHE IMPIANTATE	CONCESSIONI		TOTALE
		QUINQUENNALI	DECENNALI	
1989	76.027	34.476	39.289	73.765
1990	78.011	38.156	34.004	72.160
1991	83.698	40.407	35.737	76.144
1992	75.716	30.107	27.428	57.535

Dai dati esposti si rileva una contrazione notevole nella concessione dei prestiti nel 1992 dovuta all'introduzione, nel corso dell'anno, di provvedimenti restrittivi e limitativi, come si dirà in seguito in sede di commento al seguente prospetto che evidenzia anche gli importi erogati.

PRESTITI PLURIENNALI

	1989	1990	1991	1992
NUMERO CONCESSIONI				
- quinquennali	34.476	38.156	40.407	30.107
- decennali	39.289	34.004	35.737	27.428
TOTALE	73.765	72.160	76.144	57.535
Variazione percentuale	+23,93	-2,18	+5,52	-24,44
IMPORTO EROGATO (milioni)				
- quinquennali	217.206	258.592	294.274	223.094
- decennali	543.080	540.836	625.585	468.671
TOTALE	760.286	799.428	919.859	691.765
Variazione percentuale	+46,14	+5,15	+15,06	-24,80
IMPORTO MEDIO				
- quinquennali	6.300.223	6.777.228	7.282.739	7.410.047
- decennali	13.822.697	15.905.058	17.505.255	17.087.323
TOTALE	10.306.872	11.078.541	12.080.517	12.023.384
Variazione percentuale	+17,92	+7,49	+9,04	-0,47

Per una corretta lettura dei dati esposti occorre tener presente che negli anni in esame diversi sono stati gli elementi che hanno influito sulla prestazione.

Nel 1989, si è completamente realizzato il decentramento di tutte le operazioni istruttorie dei prestiti in esame e della contabilizzazione del loro pagamento presso le sedi periferiche: questo fatto accompagnato da una maggiore disponibilità finanziaria ha determinato il notevole incremento, sia nel numero delle prestazioni che negli importi, che ha caratterizzato l'anno stesso.

Nel 1990, al fine di contenere tale espansione di domanda entro limiti compatibili con le disponibilità di bilancio, l'Ente ha adottato alcune norme di carattere restrittivo quali l'erogazione del prestito una sola volta per la stessa motivazione e la riduzione ad un anno della validità dei documenti probatori.

Nel 1991, malgrado la piena attuazione dei citati criteri restrittivi, si registra un sensibile incremento del fenomeno attribuibile alla integrale applicazione dei rinnovi contrattuali.

Nel 1992, come sopra accennato, si è avuto un sensibile contenimento delle richieste e, quindi, dell'importo erogato sia per motivi contingenti, quali il fermo delle concessioni nel quadrimestre maggio-agosto, sia per l'introduzione di ulteriori criteri restrittivi e limitativi (riduzione del 20% dell'importo erogabile e massimale ridotto da lire 12.000.000 a lire 10.000.000) sia per il rinvio al 1993 della concessione delle richieste più onerose (in specie quelle per acquisto abitazione).

Quanto sopra è facilmente desumibile dai dati contenuti nel seguente prospetto in cui sono riportate in termini assoluti le distribuzioni dei prestiti quinquennali e decennali secondo il motivo della concessione per il quadriennio 1989-1992.

Si fa notare che in termini assoluti sono predominanti, per i prestiti decennali, le richieste per acquisto casa e per matrimonio.

NUMERO CONCESSIONI

MOTIVO DELLA CONCESSIONE	QUINQUENNALI					DECENNALI		
	1989	1990	1991	1992	1989	1990	1991	1992
- Calamità naturali	340	289	354	189	14	8	5	5
- Malattie gravi	510	533	610	544	172	288	267	292
- Acquisto protesi	4.318	5.283	5.720	5.320	6	8	5	2
- Ingiunzioni, ordinanze, sentenze legali	567	668	504	487	4	12	3	3
- Assegnazione alloggi sociali (COOP. IACP)	69	50	24	20	4.846	2.870	1.284	1.291
- Trasferimenti ufficio, abitazione	1.196	1.352	1.400	1.195	5	2	-	2
- Matrimonio dell'iscritto o dei figli	3.428	4.708	5.426	3.189	10.322	8.994	10.948	7.900
- Nascita figli	13.156	14.927	15.830	10.558	47	93	65	47
- Decesso dei familiari	1.243	2.366	2.341	1.483	1	1	5	1
- Acquisto casa di abitazione	342	352	292	240	20.332	18.854	19.999	15.308
- Rilevanti lavori casa di abitazione	1.791	1.283	1.034	811	36	60	66	36
- Normali lavori casa di abitazione	5.050	3.792	3.895	3.112	21	24	20	17
- Costruzione casa di abitazione	69	91	95	74	3.237	2.598	2.846	2.268
- Riscatto alloggi popolari	28	8	9	10	156	77	39	50
- Impianti di riscaldamento	1.113	935	974	1.264	1	-	-	1
- Traslochi	989	968	1.049	1.006	2	-	2	3
- Condomo edilizio	52	22	-	2	2	1	-	-
- Iscrizione corsi post-universitari	15	38	29	10	-	1	-	-
- Acquisto garage	-	31	275	267	-	-	-	-
- Altri motivi	170	460	546	326	85	111	203	202
TOTALE	34.476	38.156	40.407	30.107	39.289	34.004	35.737	27.428

4.2.B. PRESTITI ANNUALI

Per quanto concerne i prestiti annuali è da dire che è molto bassa la percentuale delle richieste che non vengono accolte.

Nel seguente prospetto viene evidenziato l'andamento della prestazione nel quadriennio 1989-1992:

PRESTITI ANNUALI

ANNO	NUMERO	IMPORTO (in milioni)	IMPORTO MEDIO
1989	176.996	248.903	1.406.262
1990	180.316	281.588	1.561.635
1991	183.840	352.060	1.915.037
1992	172.973	407.371	2.355.114

Il prospetto mostra una certa fluttuazione della richiesta; l'importo erogato, invece, segue un andamento crescente per effetto dell'innalzamento dell'importo massimo concedibile, per una mensilità, passato da lire 1.500.000 a lire 2.000.000 nel 1989 ed a lire 3.000.000 nel 1990 e fino a 6.000.000 per la doppia mensilità. L'importo medio della prestazione si è notevolmente incrementato nel 1991 e nel 1992.

4.3. ATTIVITA' SOCIALI

Passando dall'attività creditizia alle attività sociali è da dire che, sotto tale ultima dizione, vanno considerate le prestazioni erogate in forza dell'art. 33 del Testo unico n. 1032/1973 il quale così recita:

Il fondo di previdenza e credito provvede:

- d) alla ammissione degli orfani degli iscritti in convitti per l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento;
- e) al conferimento di borse di studio;
- f) alla ammissione in case di riposo degli iscritti cessati dal servizio o dei coniugi;
- g) alle cure climatiche in favore dei figli degli iscritti.

Tali prestazioni, come quelle creditizie, sono facoltative e non possono essere erogate se non nei limiti delle disponibilità determinate in bilancio eccedenti la copertura degli oneri finanziari relativi alle prestazioni obbligatorie, mentre un ulteriore limite riguarda l'assistenza climatica che può essere erogata fino a concorrenza di un sedicesimo delle entrate relative a ciascun bilancio.

4.3.A. CONVITTI

Per quanto concerne le attività convittuali, la Corte deve rinnovare l'invito all'ENPAS - come già effettuato con determinazione n. 1730 del 19 luglio 1983 - a provvedere affinché il complesso delle prestazioni assistenziali sia più aderente alle attuali esigenze degli interessati, promuovendo anche opportuni adeguamenti ordinamentali ove ciò non sia possibile fare nell'ambito delle disposizioni vigenti.

Quanto sopra viene affermato in relazione alla costante diminuzione di richiesta di ospitalità nei convitti per minori, nei quali i costi, influenzati da spese fisse e incompressibili, permangono alti indipendentemente dalla scarsa affluenza di orfani, come è evidenziato dal seguente prospetto:

ESERCIZIO	COSTO GLOBALE	PRESENZE	COSTO UNITARIO
1989	2.636.827.657	69	38.214.893
1990	2.873.795.462	60	47.896.591
1991	3.151.531.532	51	61.794.735
1992	3.958.655.962	58	68.252.689

Al fine di perseguire l'obiettivo di una riduzione del costo medio per soggetto assistito, nella relazione al bilancio consuntivo 1992 è stata prevista l'utilizzazione del convitto di Spoleto quale pensionato per studenti universitari o la sua utilizzazione come centro vacanze.

4.3.B. ASSISTENZA ANZIANI

Per quanto riguarda l'assistenza agli anziani, l'ENPAS dispone nella Casa di riposo di Monteporzio Catone di una capienza di 155 posti.

Infatti, la struttura ha una dotazione di 136 stanze, di cui 4 usate dal servizio sanitario e, pertanto, rimangono disponibili per gli ospiti 132 stanze di cui 109 singole, 17 doppie e 6 appartamentoini per coniugi, per complessivi 155 posti.

Nel prospetto che segue sono messi a confronto i costi globali e medi unitari per presenze negli anni di cui alla presente relazione:

ESERCIZIO	COSTO GLOBALE	PRESENZE	COSTO UNITARIO
1989	2.564.034.010	136	18.853.191
1990	2.851.647.859	136	20.967.998
1991	3.852.549.703	134	28.750.370
1992	4.127.581.597	120	34.396.513

Le cause dell'incompleta utilizzazione dei posti in rapporto alla disponibilità massima sopraindicata vengono individuate dall'Ente nelle sottoelencate motivazioni:

- a) Persistenza del fenomeno di una maggiore incidenza percentuale, rispetto alla popolazione complessiva ospitata, di presenze di singoli sulle presenze di coppie di coniugi, cosicchè alcune stanze doppie disponibili sono state assegnate a singoli ospiti;
- b) Rinuncia all'ospitalità da parte di aspiranti all'ammissione di età piuttosto avanzata i quali, nel timore di perdere, successivamente all'ingresso nella Casa, l'indispensabile requisito dell'autosufficienza, preferiscono rivolgersi ad altre strutture in grado di assicurare l'assistenza anche in caso di sopraggiunta inabilità;
- c) Rinuncia all'ospitalità nella fase istruttoria della domanda o dimissioni nel corso della permanenza nella Casa da parte di anziani che ritengono non equo e giusto il criterio della determinazione delle quote di partecipazione.

Quanto alle motivazioni di cui al punto c) è da precisare che l'importo della retta a carico di ciascun ospite della Casa, a partire dall'aprile 1992, è stata fissata in lire 1.000.000 mensili con possibilità di revisione triennale di tale importo.

Tale somma può essere quantificata in un importo diverso, per le domande presentate negli anni 1992-1993 e 1994 rispettivamente minore di lire 200.000, 150.000 e 100.000 rispetto alla retta sopra indicata, qualora il pensionato disponga di importi minimi di pensione e sempre a condizione che, detratte le spese per la retta, resti a sua disposizione una somma minima di lire 380.000 mensili.

4.3.C. CENTRI VACANZE

Per quanto riguarda la prestazione relativa all'invio in centri vacanza, è da rilevare che la richiesta è in continua espansione, ciò è in prevalenza attribuibile all'istituzione, dal 1990, dei centri vacanza e studio all'estero riservati a ragazzi fino a 15 anni.

Nel prospetto che segue sono esposte le risultanze relative agli esercizi 1989-1992:

ANNO	NUMERO	SPESA GLOBALE (in milioni)	COSTO MEDIO	COSTO MEDIO GIORNALIERO
1989	4.596	4.592	999.050	49.778
1990	4.877	5.503	1.128.356	56.979
1991	5.787	8.016	1.385.259	74.132
1992	9.534	15.707	1.647.512	92.944

Sembra opportuno accennare ad alcune considerazioni sulle linee programmatiche ed operative seguite dall'Ente nella gestione dei centri vacanza.

Per i centri vacanze in Italia è stata perseguita la piena utilizzazione delle strutture di proprietà dell'Ente (Fai della Paganella, Venezia Lido Alberoni, Cesenatico, Monteluco di Spoleto e Gambarie d'Aspromonte) con presenze suddivise nei tre turni di 21 giorni ciascuno. Soltanto per il Centro Vacanza di Monteluco di Spoleto si è realizzata la gestione in forma diretta, mentre per gli altri Centri si è ripetuta l'esperienza realizzata negli anni 1990 e 1991, della gestione "in service" affidata alla Ditta Ase Coop.

Sempre in Italia, alla Ditta Ape è stata affidata l'organizzazione e la Gestione dei Centri Vacanza convenzionati marini di Paestum e Siniscola, mentre alla Ditta Ase Coop. è stata affidata l'organizzazione e la conduzione

dei Centri Vacanze montani di Pian di Novello, Artesina e Trafoi.

L'organizzazione e la gestione delle Vacanze Studio e Centri Vacanze marini e montani all'estero è stata affidata alla Ditta O.D.A.

Si può aggiungere che la graduatoria per le vacanze studio viene effettuata sulla base del requisito della conseguita promozione nella sessione estiva e di quello dell'età, oltre al versamento, a titolo di partecipazione alle spese generali, di una somma pari a lire 300.000.

Nel prospetto che segue sono esposte le risultanze relative agli anni 1990-1992 ripartite per colonie in gestione diretta (Monteluco di Spoleto) ed in appalto - in Italia ed all'estero. Il numero di coloro che nel 1992 hanno usufruito di vacanze all'estero si è incrementato del 186,48% rispetto al 1991 e del 675,50% rispetto al 1990.

TIPO	NUMERO	SPESA GLOBALE (in milioni)	COSTO MEDIO	COSTO MEDIO GIORNALIERO
Gest. diretta				
- 1990	1.209	1.231	1.018.079	49.944
- 1991	1.318	1.313	996.013	49.622
- 1992	1.185	1.385	1.168.621	58.555
Appalto Italia				
- 1990	3.064	3.447	1.124.913	54.819
- 1991	2.834	4.067	1.435.117	70.970
- 1992	3.665	6.805	1.856.810	90.629
Appalto estero				
- 1990	604	825	1.366.557	91.104
- 1991	1.635	2.636	1.612.617	108.169
- 1992	4.684	7.517	1.604.901	106.993
IN COMPLESSO				
- 1990	4.877	5.503	1.128.356	56.979
- 1991	5.787	8.016	1.385.259	74.132
- 1992	9.534	15.707	1.647.512	92.944

E' evidente che nelle colonie all'estero i costi medi sono notevolmente influenzati dalle spese sostenute per i trasferimenti e dal contributo a carico dei beneficiari; il maggior costo medio dei soggiorni "appalto Italia" è dovuto, anche, alla maggiore durata: 21 giorni contro i 15 all'estero.

4.3.D. BORSE DI STUDIO

Per quanto concerne le borse di studio nel prospetto che segue vengono esposti i dati relativi al numero delle

concessioni, all'importo erogato e all'importo medio della prestazione:

ANNO	NUMERO	IMPORTO EROGATO in milioni)	IMPORTO MEDIO
1989	40.433	10.761	266.144
1990	41.298	12.612	305.390
1991	43.736	15.904	363.641
1992	45.737	18.345	401.104

Occorrerebbe l'adeguamento della prestazione (l'ultimo aumento dei benefici scolastici risale al 1987) ai costi sostenuti dalle famiglie per lo studio, perseguendo anche una forma di incentivo che premi i più meritevoli e bisognosi mediante una razionalizzazione ed un aggiornamento dei criteri che attualmente presiedono alla concessione delle borse di studio.

5. I BILANCI PREVENTIVI ED I CONTI CONSUNTIVI

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi relativi agli esercizi in esame risultano deliberati dall'ENPAS ed approvati dall'Autorità vigilante nelle date appresso indicate:

DENOMINAZIONE	NUMERO E DATA DELIBERA DELL'ENTE	NUMERO E DATA APPROV. NE MIN. LE
Preventivo 1989	n. 1352 del 15.12.88	n. 90625 del 3.4.89
Consuntivo 1989	n. 2886 del 26.7.90	n. 90803 del 3.6.91
Preventivo 1990	n. 2160 del 15.12.89	n. 20474 del 30.3.90
Consuntivo 1990	n. 3868 del 25.7.91	n. 20132 del 21.1.92
Preventivo 1991	n. 3081 del 31.10.90	n. 20201 del 1.2.91
Consuntivo 1991	senza numero del 6.11.92	n. 30625 del 22.3.93
Preventivo 1992	n. 123 del 31.10.91	n. 20303 del 18.2.92
Consuntivo 1992	n. 1172 del 4.11.93	-

Come risulta dal precedente prospetto i termini previsti dagli artt. 1 e 32 del D.P.R. n. 696 del 1979 (rispettivamente 31 ottobre per il preventivo e 30 aprile per il consuntivo) per l'adozione delle rispettive delibere dei bilanci, sono stati quasi costantemente superati.

L'Ente va, quindi, invitato all'osservanza del disposto normativo sopra citato.

A questo proposito è da mettere in evidenza che l'Ente si propone di far slittare al 30 giugno il termine di presentazione del conto consuntivo avvalendosi - a norma dell'art. 3 del decreto legge istitutivo dell'INPDAP - delle possibilità offerte dall'art. 5, punto m, della legge n. 88 del 1989 (spetta al Consiglio di amministrazione: delibe-

rare il riordino delle funzioni in materia di contabilità anche in deroga al D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696).

In tal modo si otterrebbe lo scopo di avere corrispondenza tra il tempo di presentazione del bilancio dell'Ente e quello dello Stato previsto alla data del 30 giugno, in modo che gli elementi relativi alle entrate contributive - principale parte attiva del bilancio - abbiano la loro conferma con i dati definitivi relativi al bilancio statale.

Per quanto riguarda l'Autorità di vigilanza, deve rilevarsi che i bilanci preventivi dell'Ente sono stati sempre approvati ad esercizio finanziario iniziato, ciò ha comportato la necessità di far ricorso all'istituto dell'esercizio provvisorio; si segnala, pertanto, la necessità che su tali documenti contabili ci si pronunci con la dovuta tempestività, naturalmente, nei casi in cui l'Ente provveda a deliberare il bilancio preventivo nei termini di regolamento.

Occorre, parimenti, che anche sui conti consuntivi si provveda senza ritardo.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli esercizi in esame risultano redatti in conformità del regolamento approvato con D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.

Il Collegio sindacale, nelle relazioni annesse ai bilanci, ha dichiarato, sulla base degli accertamenti eseguiti, che le risultanze dei consuntivi corrispondono alle scritture contabili.

I conti consuntivi dell'Ente si riferiscono alle risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali delle gestioni di due fondi di previdenza e, precisamente, il fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, ed il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego dell'Ente.

I risultati della gestione dei due fondi saranno analizzati separatamente.

6. FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO DEL PERSONALE CIVILE E
MILITARE DELLO STATO

6.1. LA GESTIONE FINANZIARIA

Nella tabella che segue sono esposti, in sintesi, i dati della gestione finanziaria del fondo in questione relativamente agli esercizi in esame:

RENDICONTO GENERALE

(in milioni di lire)

	1989	1990	1991	1992
ENTRATE				
Entrate correnti	3 222 364,7	3 820 015,0	4 291 084,4	4 253 282,9
Entrate in conto capitale	808 462,6	946 914,1	1 103 267,5	1 321 883,7
Entrate per partite di giro	879 324,6	1 293 435,2	1 687 225,9	2 329 646,7
TOTALE ENTRATE	4 910 151,9	6 060 364,3	7 081 577,8	7 904 813,3
Disavanzo finanziario di competenza	401 333,1	764 369,1	87 764,4	=
TOTALE A PAREGGIO	5 311 485,1	6 824 733,4	7 169 342,2	7 904 813,3
SPESE				
Spese correnti	2 023 837,6	2 572 632,3	3 683 157,5	4 021 274,8
Spese in conto capitale	2 408 322,8	2 958 665,9	1 798 958,8	1 431 113,2
Spese per partite di giro	879 324,6	1 293 435,2	1 687 225,9	2 329 646,7
TOTALE SPESE	5 311 485,0	6 824 733,4	7 169 342,2	7 782 034,7
Avanzo finanziario di competenza	=	=	=	122 778,5
TOTALE A PAREGGIO	5 311 485,0	6 824 733,4	7 169 342,2	7 904 813,3

In merito ai dati contenuti nella tabella che precede, è da osservarsi che dalla differenza tra il totale delle entrate e delle uscite di competenza si rileva un disavanzo finanziario negli esercizi: 1989, 1990 e 1991, mentre nell'esercizio 1992 si rileva un avanzo finanziario.

Ai fini di una migliore comprensione dei dati contabili e di un più adeguato esame comparativo, i risultati degli esercizi sono esposti analiticamente nelle tabelle che seguono:

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni di lire)

ENTRATE	1989	1990	1991	1992
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
<i>Alcote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti:</i>				
- Contributo previdenziale obbligatorio	2.638.000,0	3.100.000,0	3.360.000,0	3.200.000,0
- Contributo obbligatorio per l'erogazione del credito	134.000,0	158.000,0	170.000,0	155.000,0
- Contributo di riscatto	125.974,4	140.968,2	169.300,1	199.442,2
- Contributo di riscatto buonuscita personale dipendente	25,4	16,4	11,7	9,6
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Trasferimenti da parte dello Stato	91.680,2	67.949,5	125.409,9	129.357,9
ALTRE ENTRATE				
<i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi</i>	=	=	=	10,0
Redditi e proventi patrimoniali				
- Alitti immobili	19.562,7	42.077,6	62.215,9	62.802,8
- Interessi su o/c bancari e postali	17.577,3	22.373,6	24.375,9	31.726,0
- Quota di competenza trattenuta per interessi, spese di amministrazione abbuoni su piccoli prestiti in corso di ammortamento	13.500,2	15.820,8	18.091,4	24.391,5
- Interessi maturati su prestiti pluriennali in corso di ammortamento	58.651,7	78.281,1	95.806,1	109.951,8
- Quota di competenza della trattenuta per spese di amministrazione su prestiti pluriennali	1.438,7	2.157,6	2.458,8	2.857,8
- Redditi su investimenti mobiliari	109.844,6	178.591,3	237.172,7	255.540,8
- Redditi su mutui diversi	=	=	=	=
- Interessi su indennità buonuscita non restituite da dipendenti statali già collocati a riposo e riassunti in servizio	3.772,5	5.150,9	7.440,7	12.199,1
- Interessi moratori per ritardato versamento piccoli prestiti e prestiti pluriennali	15,7	34,4	17,3	17,8
- Interessi moratori per ritardato versamento quote prestiti concessi dall'ex fondo credito	15,7	34,4	17,3	17,8
- Interessi su prestiti concessi al personale dipendente (art. 59)	=	=	=	=
- Interessi su mutui ipotecari concessi al personale dipendente	387,5	360,4	470,9	474,3
- Interessi attivi diversi	616,2	626,2	689,9	680,8
- Interessi moratori ritardato versamento titoli e depositi	0,7	11,0	=	3.460,9
- Proventi derivati da contratti di compravendita immobiliare	1,6	0,8	60,9	257,4
- Proventi derivanti da estrazione e rimborso titoli	3.562,6	2.365,2	4.933,9	35.029,1
- Proventi derivanti da estrazione e rimborso titoli	280,2	805,5	1.356,5	1.026,3
Parte correttiva e compensativa di spese correnti	2.316,9	2.140,9	9.128,7	8.801,4
Entrate non classificabili in altre voci	1.185,6	1.894,2	2.144,1	1.246,5
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.222.364,7	3.820.015,0	4.291.084,4	4.253.282,9
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
Alienazione di immobili				
<i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>	=	48,0	11,8	27.066,5
<i>Alienazione di immobilizzazioni tecniche</i>	=	=	8,9	8,9
Realizzo di valori mobiliari:				
- Realizzo di titoli e reddito fisso	109.137,7	75.454,1	104.937,9	106.360,2
Riscossione di crediti	699.324,9	871.412,0	998.308,9	1.188.429,0
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	808.462,6	946.914,1	1.103.267,5	1.321.893,7
PARTITE DI GIRO	879.324,6	1.293.435,2	1.687.225,9	2.329.648,7
TOTALE GENERALE ENTRATE	4.910.151,9	6.060.264,3	7.081.577,8	7.904.813,3
Differenziale finanziario di competenza	401.833,1	764.389,1	87.764,4	=
TOTALE A PAREGGIO	5.311.485,0	6.824.733,4	7.169.342,2	7.904.813,3

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni di lire)

SPESE	1989	1990	1991	1992
SPESE CORRENTI				
<i>Spese per gli organi dell'ente:</i>				
- Compenso agli organi di amministrazione	84,7	109,7	114,4	195,2
- Trattamento di missione agli organi di amministrazione	51,5	43,7	39,9	13,3
- Compensi ai componenti il Collegio dei sindaci	24,6	26,0	40,8	38,2
- Trattamento di missione ai componenti il Collegio dei sindaci	=	2,1	5,7	8,1
<i>Oneri per il personale in attività di servizio</i>	66.526,1	85.224,5	90.689,1	93.918,0
<i>Oneri per il personale in quiescenza</i>	6.032,1	7.133,9	9.351,4	9.518,0
<i>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>	33.346,5	39.731,5	47.658,5	110.957,7
<i>Spese per prestazioni istituzionali:</i>				
- Indennità di buonuscita	1.849.992,8	2.354.954,2	3.401.033,1	3.642.895,3
- Assegni vitalizi fondo di previdenza	6,2	5,9	=	=
- Borse di studio	15.433,0	16.458,3	19.937,6	18.345,3
- Assistenza climatica (colonie convenzionate)	=	3.699,3	6.071,6	14.296,9
- Rette e spese accessorie ricoveri orfani in convalli convenzionate	16,6	9,7	21,8	21,2
- Indennità di buonuscita (13 ^a mensilità)	=	=	=	=
<i>Trasferimenti passivi</i>	10.611,3	11.958,0	13.780,3	12.213,7
<i>Oneri finanziari</i>	169,9	177,3	300,2	873,3
<i>Oneri tributari</i>	95.171,3	48.622,4	89.453,1	106.262,8
<i>Porte compensative e correttive di entrate correnti</i>	1.089,8	1.394,1	2.255,5	4.815,9
<i>Spese non classificabili in altre voci</i>	5.281,2	3.181,7	3.424,8	6.996,8
TOTALE SPESE CORRENTI	2.029.837,6	2.572.632,9	3.693.157,5	4.021.274,7
SPESE IN CONTO CAPITALE				
<i>Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari:</i>				
- Acquisto immobili	952.102,2	974.420,0	455.004,2	1.030,1
- Acquisto impianti immobiliari	=	=	=	=
- Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili	551,7	=	162,3	=
<i>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche</i>	2.512,9	7.498,6	5.400,7	46.839,4
<i>Partecipazione e acquisto di valori mobiliari</i>	423.937,3	775.366,9	=	=
<i>Concessioni di crediti ed anticipazioni</i>	1.024.791,1	1.196.832,9	1.328.926,7	1.377.596,5
<i>Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio</i>	4.280,7	4.328,7	9.233,6	5.402,8
<i>Estinzione di mutui ed anticipazioni</i>	206,9	218,8	231,3	244,6
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.408.322,8	2.958.665,9	1.798.958,8	1.431.113,2
PARTITE DI GIRO	879.324,8	1.293.435,2	1.687.225,9	2.329.646,7
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.311.485,0	6.824.733,4	7.169.342,2	7.782.034,8
<i>Avanzo finanziario di competenza</i>	=	=	=	122.778,5
TOTALE A PAREGGIO	5.311.485,0	6.824.733,4	7.169.342,2	7.904.813,3

Da un punto di vista di carattere generale è da reiterare quanto già segnalato nella precedente relazione al Parlamento e, cioè, che difficoltà gestionali sono da ricollegare all'applicazione delle norme relative all'istituzione del sistema di Tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive integrazioni, circostanza questa che impedisce all'Ente l'acquisizione di ulteriori mezzi finanziari, attraverso il deposito delle disponibilità liquide in conto corrente bancario e la conseguente perdita di una notevole misura di interessi attivi, il cui introito potrebbe invece consentire al fondo di assicurare il mantenimento di adeguate riserve.

In effetti l'Ente ha più volte rappresentato le difficoltà incontrate, per la ricostituzione delle riserve matematiche necessarie alla copertura degli oneri finanziari del fondo, dall'applicazione delle norme sulla Tesoreria unica.

Infatti, proprio in ossequio a tali norme, la maggior parte delle disponibilità liquide - il 12,87% delle riserve della gestione accertata al 31 dicembre 1992 - sono a rendimento zero, mentre le valutazioni del bilancio tecnico vengono effettuate ad un tasso di rendimento pari al 4,5%.

L'inclusione dell'Ente nella tabella B di cui alla legge n. 720 del 1984, effettuata con D.P.C.M. del 3 febbraio 1989 (G. U. n. 30 del 6 febbraio 1989) costituisce un onere improprio in quanto - pur non disconoscendosi la necessità da parte dell'Ente di contribuire al risanamento della finanza pubblica - le entrate della gestione derivanti da trasferimenti da parte dello Stato non hanno natura di contributi per il funzionamento dell'Ente ma di versamenti contributivi previdenziali cui l'Amministrazione statale è tenuta quale datore di lavoro dei propri dipendenti.

E' da soggiungere, tuttavia, che anche il decreto legge istitutivo dell'INPDAP ha previsto l'inclusione dell'Ente nella tabella B della legge 720/1984.

Diversa, per altro, è la situazione per il fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego dell'ENPAS, per il quale il Ministero del Tesoro, con decreto in data 2 giugno 1984, ha stabilito che "i depositi concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione, per la quiescenza del personale dipendente da enti ed organismi pubblici previsti e disciplinati da particolari disposizioni, non debbono essere considerati come disponibilità, ai fini della determinazione del limite di liquidità da detenere nel sistema bancario".

Altro problema di carattere generale è quello dell'indilazionabile necessità di provvedere all'aggiornamento del bilancio tecnico, la cui ultima stesura risale ormai al 1° gennaio 1988.

Tale documento attuariale è, infatti, uno strumento necessario per poter dare un compiuto giudizio sull'equilibrio della gestione.

D'altra parte, oltre al lungo lasso di tempo trascorso, le nuove norme (art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991), che prevedono l'obbligo della corresponsione degli interessi legali per il ritardo nel pagamento dell'indennità di buonuscita oltre i 90 giorni previsti dalla legge n. 75 del 1980, nonché quelle emanate in merito alla computabilità per i pubblici dipendenti dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine servizio (legge 24 gennaio 1994, n. 87), hanno reso non più attendibili le previsioni attuariali del precedente bilancio tecnico, formulate su un'ipotesi di gestione a legislazione costante.

E', a questo riguardo, da ricordare che l'art. 36 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 prevede l'elaborazione del bilancio tecnico ogni tre anni e, pertanto, in relazione a

tale circostanza, l'Ente è tenuto a provvedere con sollecitudine all'attuazione di tale adempimento.

Per quanto concerne le singole poste del bilancio finanziario dell'Ente è da rilevare che, tra le entrate correnti, assume particolare rilevanza, ed appare in costante aumento ove si eccettui una contrazione nel corso del 1992, l'entrata per contributo previdenziale obbligatorio a carico dei datori di lavoro e degli iscritti.

I dati relativi a tale posta di entrata sono pari a circa miliardi: 2.638 per il 1989; 3.100 per il 1990; 3.360 per il 1991 e 3.200 per il 1992.

Il gettito viene determinato applicando l'aliquota del 9,60% (di cui il 7,10% a carico dell'Amministrazione statale ed il 2,50% a carico del dipendente) sull'ammontare della retribuzione imponibile costituita dall'80% dello stipendio, paga o retribuzione, della tredicesima mensilità, nonché di altri assegni pensionabili assoggettati, per espressa disposizione di legge, al contributo.

Il versamento a favore dell'Ente dei contributi previdenziali avviene col sistema semplificato forfettizzato previsto dall'art. 63, 2° comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (legge di contabilità generale dello Stato) entro il mese di gennaio.

I versamenti a saldo vengono effettuati dopo la parificazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti (artt. 23 e 24 della legge 5 agosto 1968, n. 468), parificazione che avviene sempre dopo il 31 maggio, data entro la quale la Corte riceve il rendiconto generale dello Stato dell'esercizio scaduto.

E' il caso di precisare che una volta realizzato l'albo dei dipendenti civili e militari dello Stato, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 1032/1973 e dall'art. 27 della legge n. 93/1983, per la cui realizzazione è stata firmata dall'Ente apposita convenzione con la Presidenza

del Consiglio dei Ministri, anche il descritto sistema di quantificazione di entrata relativa alla posta in bilancio in esame, potrà essere modificato in quanto a detta quantificazione potrà contribuire l'Ente con i dati in proprio possesso.

Riguardo alla realizzazione di tale albo, la Corte, con nota istruttoria dell'8 novembre 1991, sollecitata il 20 marzo 1992, ha richiesto all'Ente notizie in merito ai ritardi circa la pratica attuazione della convenzione firmata in data 31 gennaio 1986.

L'Ente, con nota del 6 maggio 1992, ha precisato che la convenzione è stata rinnovata per un ulteriore quinquennio e, precisamente, fino al gennaio 1996.

Con la stessa nota l'Ente ha inoltre fatto presente altre circostanze che, in sintesi, così si riassumono:

1. a seconda dei diversi stati di informatizzazione delle amministrazioni statali interessate sono pervenute al centro elaborazione dati dell'ENPAS n. 800.000 posizioni su supporti magnetici e n. 400.000 posizioni su supporti cartacei.

Tutti i dati, ancorchè talvolta incompleti, sono stati acquisiti;

2. l'autonomia operativa delle pubbliche amministrazioni ed il loro notevole frazionamento sul territorio (in particolare quello della pubblica istruzione dove ogni scuola od istituto di istruzione trasmette direttamente le schede cartacee del proprio personale) non giovano ad una puntuale e completa costituzione e gestione dell'albo tanto più che l'Ente non può avere, al riguardo, alcun potere di direttiva nei confronti delle amministrazioni statali;
3. tali elementi, a fronte anche dell'entità e tipologia dei dati inizialmente previsti per ciascuna posizione, hanno portato alla sospensione dell'acquisizione di ul-

teriori n. 700.000 posizioni individuali da supporti cartacei, e alla decisione dei due firmatari della convenzione di pervenire al completamento ed alla conseguente gestione dell'anagrafe, attraverso la reindividuazione dei dati essenziali a ciascuna posizione, con connessi riprogettazione delle procedure ed impianto di una base dati più snella e modulare della precedente.

Al riguardo la Corte non può che giudicare negativamente il ritardo nella realizzazione ed il ridimensionamento di una iniziativa che era partita con grandi ambizioni, in attuazione di precise disposizioni normative, e che una volta realizzata avrebbe dovuto consentire all'amministrazione statale di disporre di un complesso di dati tale da permettere di valutare, tra l'altro, con rapidità e attendibilità i costi di ogni eventuale possibile riorganizzazione tecnico-economica del pubblico impiego.

In aumento appare anche, negli esercizi in esame, ove si eccettui l'esercizio 1992, l'entrata per contributo obbligatorio per l'erogazione del credito la cui fonte normativa è rintracciabile nell'art. 27 del D.P.R. n. 1032 del 1973 il quale prescrive che detto contributo è pari allo 0,50% dello stipendio, paga o retribuzione mensile considerati al lordo in ragione dell'80%.

In costante aumento l'entrata per contributi di riscatto in applicazione della legge 6 dicembre 1965, n. 1368. I versamenti degli iscritti in servizio sono effettuati o direttamente in unica soluzione o ratealmente per il tramite delle amministrazioni di appartenenza.

Tra le entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte dello Stato, assume rilevanza il recupero dell'onere a carico dello Stato per indennità di buonuscita in applicazione delle norme emanate a favore degli ex combattenti e assimilati (legge n. 336/1970 e successive integrazioni).

Tra le entrate per redditi e proventi patrimoniali, assume particolare rilevanza la posta di bilancio relativa ai redditi su investimenti mobiliari, che appare in costante aumento: miliardi 109,8 per il 1989; 178,5 per il 1990; 237,1 per il 1991 e 255,5 per il 1992.

In costante aumento anche le entrate per affitto di immobili che, negli esercizi in esame, presentano i seguenti dati: miliardi 19,5 per il 1989; 42 per il 1990; 62,2 per il 1991 e 82,8 per il 1992.

Sulla gestione del patrimonio immobiliare, tuttavia, si fa riserva di riferire in seguito in maniera più approfondita.

Rilevante ed in costante aumento l'entrata per interessi su conti correnti bancari e postali, ma di ben altra rilevanza potrebbe essere stata l'entrata se il fondo, come è stato già illustrato, non fosse tenuto all'applicazione della normativa sulla Tesoreria unica.

In base alla convenzione stipulata con la banca cassiera (B.N.L.) a titolo di interesse sui depositi viene riconosciuto all'Ente un tasso pari al 92,48% del tasso ufficiale di sconto vigente tempo per tempo (art. 14 della convenzione stipulata il 30 luglio 1991).

Precedentemente il tasso di remunerazione era pari al 90% del tasso ufficiale di sconto.

Nel 1992, facendo una media ponderata dei tassi in vigore nei vari periodi si ottiene un tasso medio di remunerazione, al lordo delle ritenute erariali, pari all'11,68%.

In cifre assolute, i dati relativi a tali entrate, nel corso degli esercizi oggetto della presente relazione corrispondono a: miliardi 17,5 per il 1989; 22,3 per il 1990; 24,3 per il 1991 e 31,7 per il 1992.

Per completezza si aggiunge che il limite massimo delle somme che l'Ente ha potuto lasciare in deposito presso l'istituto cassiere per l'anno 1992 è ammontato a

lire 131 miliardi. Tale importo è stato ricavato applicando l'aliquota del 3% (art. 16 D.L. 13 maggio 1992, n. 151) sull'ammontare delle entrate previste dal bilancio di previsione di competenza per l'esercizio 1992.

Molto importante per l'importo, e per il continuo incremento, l'entrata per interessi maturati su prestiti pluriennali in corso di ammortamento (109,9 miliardi per l'esercizio 1992).

Il capitale complessivamente investito sui prestiti (pluriennali e annuali) raggiunge l'ammontare di 3.332,64 miliardi che corrisponde al 44,78% del patrimonio netto della gestione ENPAS accertato alla data del 31 dicembre 1992.

Tra le entrate in conto capitale, figura anche l'importo realizzato per l'alienazione di immobili non utilizzati o a scarsa redditività e di gravosa gestione e manutenzione.

Nella voce relativa a realizzo di titoli a reddito fisso viene iscritto il valore di realizzo per estrazione a sorte o per scadenza di titoli di proprietà del fondo.

Infine la posta concernente la riscossione di crediti, riguarda più capitoli di entrata per riscossione di interessi e quote di ammortamento delle varie attività creditizie.

Le entrate per partite di giro, che per la loro natura si compensano con le correlative spese, raggiungono un discreto importo e sono costituite da varie poste di bilancio tra le quali la principale è quella costituita dalle ritenute erariali operate sulle competenze del personale dipendente, sulle liquidazioni ai beneficiari delle prestazioni previdenziali e a titolo di ritenuta di acconto sui compensi a professionisti. Rilevante anche la posta relativa ai crediti delle Tesorerie provinciali nella quale vengono indicati i pagamenti effettuati dalle Sezioni di Tesoreria

provinciali che rimangono da rimborsare alla fine dell'esercizio.

Il debito trova riscontro nel corrispondente capitolo dell'uscita.

La copertura del debito è assicurata dalle giacenze sul conto corrente infruttifero intrattenuto con la Tesoreria centrale.

Per quanto concerne le spese correnti, sono da evidenziare quelle relative agli oneri per il personale in attività di servizio, delle quali si è parlato diffusamente nella parte della presente relazione relativa all'organizzazione e al personale.

Altra posta importante è quella relativa alle spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi.

In tale categoria, le voci di spesa più rilevanti sono quelle per la manutenzione ordinaria dei beni immobili, per le spese postali, per il pagamento dei canoni telefonici, per la pulizia degli uffici e per la manutenzione ed il canone del software e dell'hardware delle apparecchiature elettroniche.

Tale tipo di spese appare in costante aumento essendo passata dai 33,3 miliardi dell'esercizio 1989 ai 110,9 miliardi dell'esercizio 1992. Nell'ultimo esercizio le componenti più rilevanti della spesa sono costituite dalla manutenzione straordinaria dei beni immobili (46,6 miliardi) e dalla manutenzione e canone del software e dell'hardware (24,9 miliardi). Tale ultimo importo appare elevato in relazione al complesso delle operazioni effettuate.

Ma la posta di bilancio di gran lunga più rilevante, per il relativo importo, tra le spese correnti, è quella per prestazioni istituzionali. Nell'ambito di detta categoria poi, la voce di spesa più importante è quella relativa alla liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio.

Di tale voce di spesa si è diffusamente parlato precedentemente nella parte della relazione relativa alle prestazioni previdenziali.

Ciò che ora occorre mettere in evidenza è che, come conseguenza della lievitazione della spesa per l'erogazione dell'indennità di buonuscita nell'esercizio 1992, al fine di mantenere la gestione in equilibrio economico, l'Ente ha dovuto rinunciare alla realizzazione del piano d'impiego delle disponibilità 1992, sia per quanto riguarda la parte mobiliare che immobiliare. Ma di ciò si dirà più diffusamente nella parte relativa alla situazione patrimoniale del fondo in esame.

Tra le spese in conto capitale assumono particolare rilievo quelle per l'acquisto di immobili.

Nel corso degli esercizi in esame l'ENPAS ha accresciuto notevolmente il proprio patrimonio immobiliare se si eccettua, come prima accennato, l'esercizio 1992.

Notevoli anche le spese per l'acquisto di valori mobiliari negli esercizi 1989 e 1990, mentre negli esercizi 1991 e 1992 non risultano spese a tale titolo.

Comunque di tali spese si parlerà in particolare in sede di commento della situazione patrimoniale dell'Ente, allorchè verrà analizzata la realizzazione dei piani di investimento immobiliare e mobiliare.

Tra le voci di spesa in conto capitale l'importo maggiore è quello relativo alla concessione di crediti e anticipazioni.

Tale argomento è stato trattato diffusamente quando sono state illustrate le attività istituzionali dell'ENPAS e, pertanto, a tale parte della presente relazione si fa rinvio per un approfondito esame della situazione.

6.1.A. GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Come prima accennato, in costante aumento appare la posta di bilancio concernente le entrate per affitto di immobili, il cui importo è passato da miliardi 19,5 nel 1989 a miliardi 42 nel 1990; 62,2 nel 1991 e 82,8 nel 1992.

Nel corso del 1991, la Corte, con nota istruttoria, aveva chiesto di conoscere se la gestione del patrimonio immobiliare fosse stata affidata a soggetti esterni, ovvero fosse curata direttamente dall'Ente e, in quest'ultimo caso, se fosse stata informatizzata.

Si chiedevano inoltre notizie sulle problematiche relative a tale gestione con particolare riferimento alla morosità dell'inquilinato, all'incidenza delle spese per ordinaria e straordinaria manutenzione, alla redditività degli investimenti immobiliari.

A tale richiesta è stato risposto:

1) Sistema seguito

Della gestione immobiliare si occupano direttamente gli uffici dell'Ente per la totalità degli immobili acquisiti prima del 1985, e per quelli, acquisiti successivamente a tale data, con destinazione prevalente od esclusiva ad uffici; mentre per gli immobili destinati ad abitazione la gestione viene svolta attraverso soggetti esterni, siano essi società di sola gestione, siano essi i venditori (nei casi in cui i costruttori abbiano accettato di accollarsi - spesso gratuitamente - l'impegno gestionale).

Tale duplicità di indirizzo è dovuta sia alla maggiore entità, complessità e frequenza dei rapporti gestionali

e locativi per le abitazioni, rispetto a quelli per uffici, sia per le carenze dell'organico.

L'Ente ha fatto presente di stare avviando a soluzione le problematiche riorganizzative generali, non solo di completamento e revisione degli organici ma anche di distribuzione sul territorio di unità dotate di autonomia operativa provinciale; il tutto correlato ad una revisione del sistema informatico, mediante la sostituzione degli hardware periferici in uso da oltre 10 anni ed il rifacimento dei programmi applicativi.

In questo quadro, al fine di poter passare più speditamente e puntualmente alla gestione diretta di tutto il patrimonio immobiliare una volta risolte le suddette problematiche organizzative, l'Ente ha, inoltre, avviato una gara ad appalto concorso per la realizzazione della informatizzazione delle attività di gestione del patrimonio con acquisizione ed elaborazione dei relativi dati a cura dell'impresa che risulterà aggiudicataria.

2) Morosità dell'inquilinato

I contratti di locazione in corso, su tutto il territorio nazionale, sono circa 4.000.

La morosità, veramente sporadica per quanto attiene sia alle abitazioni che agli immobili ad uso diverso dall'abitazione (circa l'1%), è da considerarsi fisiologica per quella parte dei contratti relativa a locali utilizzati da Enti pubblici che, nell'erogazione dei corrispettivi di affitto, sono vincolati al rispetto di procedure che determinano ritardi burocratici. Comunque, anche per tali casi, l'Ente ha provveduto ad attivare ogni mezzo, in sede amministrativa e legale, idoneo a conseguire la piena regolarità dei rapporti.

3) Redditività degli investimenti immobiliari

Per quanto riguarda la parte di patrimonio rappresentata da immobili ad uso diverso da quello abitativo (uffici e/o commerciali) la redditività media oscilla tra il 6% ed il 7% del valore di acquisto e non soffre, in genere, di periodi improduttivi, in quanto l'Ente obbliga il venditore a corrispondere i relativi canoni dalla consegna dello stabile ultimato fino all'immissione dei locatari. Diverso discorso si impone, invece, per gli immobili ad uso abitativo, in relazione ai quali l'Ente deve applicare la disciplina dell'equo canone.

Peraltro la libera determinazione dell'Ente di orientarsi verso tali ultimi investimenti scaturisce dalla considerazione della finalità sociale ad essi peculiare, specie se effettuati nelle aree ad alta tensione abitativa, ed è stata concretamente vincolata dal legislatore che ha disposto interventi a favore delle zone terremotate (1988-1990) e dei dipendenti statali trasferiti (1990).

4) Incidenza spese

Circa le spese per l'ordinaria e straordinaria manutenzione anno 1991 - a fronte della consistenza patrimoniale di lire 2.944.954.351.106 - sono state pari a lire 3.158.856.981 corrispondenti ad una incidenza inferiore allo 0,11%.

Si ritiene opportuno, a conclusione di queste note sull'argomento, far presente che il decreto istitutivo dell'INPDAP prevede espressamente l'applicabilità della normativa di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88 e, pertanto, consente all'Ente la eventuale costituzione e partecipazione a società cui affidare la gestione del patrimonio im-

mobiliare nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza (art. 20, comma 2, della legge citata).

6.2. IL CONTO ECONOMICO

Il prospetto che segue riassume i dati del conto economico relativamente agli esercizi in esame:

CONTO ECONOMICO

(in milioni di lire)

	1989	1990	1991	1992
PARTE PRIMA				
Entrate e spese finanziarie correnti				
Entrate correnti	3 222 364,7	3 820 015,0	4 291 084,4	4 253 282,9
PARTE SECONDA				
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari				
Variazioni patrimoniali straordinarie				
- Sopravvenienze attive	31 909,7	7 486,7	1,2	0,4
- Insussistenze passive	18 155,7	5 126,8	40 032,7	30 640,9
TOTALE PARTE SECONDA	50 065,4	12 613,5	40 033,9	30 641,3
TOTALE GENERALE	3 272 430,1	3 832 628,5	4 331 118,3	4 283 924,2
Disavanzo economico	=	=	=	36 502,4
TOTALE A PAREGGIO	3 272 430,1	3 832 628,5	4 331 118,3	4 320 426,6
PARTE PRIMA				
Spese correnti	2 023 837,6	2 572 632,3	3 683 157,5	4 021 274,7
PARTE SECONDA				
<u>Ammortamenti e deprezzamenti:</u>				
- Impianti (immobiliari)	130,5	130,5	130,5	130,5
- Automezzi, mobili, macchine	2 126,2	2 216,2	2 980,2	3 526,9
<u>Quote dell'eserc. per il fondo quiescenza ai pers. rapp. imp.</u>	<u>7 829,9</u>	<u>26 100,6</u>	<u>7 624,6</u>	<u>5 645,0</u>
<u>Variazioni patrimoniali straordinarie:</u>				
- Sopravvenienze passive	=	=	=	=
- Insussistenze attive	12 189,0	176,4	31 382,1	289 649,5
TOTALE PARTE SECONDA	22 275,6	28 623,7	42 117,4	299 151,9
TOTALE GENERALE	2 046 113,2	2 601 256,0	3 725 274,9	4 320 426,6
Avanzo economico	1 226 316,9	1 231 372,5	605 843,4	=
TOTALE A PAREGGIO	3 272 430,1	3 832 638,5	4 331 118,3	4 320 426,6

Nei primi tre esercizi finanziari, tra quelli presi in esame, l'Ente ha realizzato un avanzo economico pari a miliardi 1.226,3 nel 1989, 1.231,3 nel 1990 e 605,8 nel 1991. Nel 1992 il bilancio consuntivo dell'Ente presenta, invece, un disavanzo economico pari a miliardi 36,5.

Gli avanzi economici sono stati determinati prevalentemente dalle eccedenze delle entrate correnti sulle corrispondenti spese. Il fenomeno inverso si è verificato nell'esercizio 1992 che presenta, appunto, un disavanzo economico.

Gli avanzi economici, per il principio della capitalizzazione, cui è impostata la gestione previdenziale dell'ENPAS, sono andati ad incrementare il patrimonio netto che, al termine dell'esercizio 1991 assommava a miliardi 7.478,1. A seguito del disavanzo economico relativo all'esercizio 1992, il patrimonio netto si è correlativamente ridotto assommando, pertanto, al 31 dicembre 1992, a miliardi 7.441,6.

Tale patrimonio costituisce la riserva finalizzata alla copertura degli oneri previdenziali differiti nel tempo.

Il 1992 è il primo esercizio, dopo una lunga serie di avanzi economici, nel quale si è accertato un disavanzo economico, sia pure di non preoccupante entità.

Tale circostanza non deve essere sottovalutata perchè potrebbe costituire un sintomo di sofferenza della gestione, cui fanno carico oneri impropri, tra i quali occorre ricordare sia le difficoltà relative alla ricostituzione delle riserve matematiche, necessarie alla copertura degli oneri finanziari del fondo, derivanti dalle norme sulla Tesoreria unica, sia le finalità sociali riconosciute agli investimenti immobiliari, effettuati nelle aree ad alta tensione abitativa; investimenti immobiliari variamente vincolati nella destinazione, nella tipologia e nella

localizzazione con conseguente limitazione della loro funzione di riserva tecnica delle prestazioni previdenziali.

Comunque, è assolutamente necessario ed urgente che venga accertata la situazione di equilibrio o squilibrio nel tempo tra entrate ed uscite, mediante l'elaborazione del bilancio tecnico che valuti tra l'altro, l'impatto sulla gestione delle nuove norme in materia di prestazioni previdenziali del fondo.

6.3. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gli elementi attivi e passivi del patrimonio del fondo sono espressi, per quanto riguarda il periodo in esame, nel seguente prospetto:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

ATTIVITA'	1989	1990	1991	1992
Disponibilità liquide:				
- Tesoro	967.956,4	902.047,8	600.282,0	591.635,7
- Banche	408.182,3	67.338,3	79.293,8	212.071,8
- Conti correnti postali	214.007,4	161.231,2	126.142,5	154.016,7
Crediti di regolamento:				
- Residui attivi	857.044,3	1.281.853,1	1.137.673,1	1.192.379,6
- Crediti diversi	2,4	2,4	=	=
Crediti bancari e finanziari:				
- Anticipazioni e mutui attivi	0,2	=	=	=
- Prestiti annuali ai dipendenti statali	187.677,9	207.417,7	250.439,0	229.716,2
- Prestiti pluriennali ai dipendenti statali	2.072.350,5	2.459.167,3	2.822.132,7	3.087.688,4
- Prestiti al personale dipendente (art. 59)	7.297,9	8.670,2	8.651,3	8.222,9
- Mutui edilizi al personale dipendente	6.662,0	7.225,5	7.317,2	7.017,2
Investimenti mobiliari:				
- Titoli di proprietà	1.500.811,6	2.200.724,0	2.095.786,1	1.989.425,9
- Investimenti mobiliari per l'edilizia sov.	4,5	4,5	4,5	4,5
Immobili:				
- Immobili	1.515.861,5	2.490.233,4	2.914.025,8	2.858.380,5
- Impianti immobiliari	2.610,7	2.610,7	2.610,7	2.610,7
- Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni imm.	18.029,9	18.029,9	18.192,2	18.192,2
Immobilizzazioni tecniche:				
- Automezzi	294,9	336,6	437,9	887,8
- Impianti, attrezzature e macchinari	11.628,6	13.760,7	16.538,3	28.180,5
- Mobili e macchine d'ufficio	7.192,3	12.517,0	15.011,8	49.758,1
- Apparecchiature per l'elaborazione dei dati	2.851,4	2.851,5	2.842,6	2.834,5
TOTALE ATTIVITA'	7.780.466,1	9.836.021,8	10.097.381,5	10.433.023,2
Conti d'ordine	1,7	1,7	1,7	1,7

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

PASSIVITA'	1989	1990	1991	1992
Debiti di regolamento:				
- Debitori diversi	43.1	43.1	=	=
- Residui passivi	1.644.234,9	2.361.446,9	1.940.294,3	2.253.846,8
Debiti bancari e finanziari:				
- Cassa depositi e prestiti d' mutui	2.021,6	1.802,7	1.571,5	1.326,9
- Anticipazioni credito	=	=	=	=
Rimanenze passive d'esercizio risconti passivi per:				
- Interessi non maturati su prestiti annuali	10.885,3	12.030,2	14.525,5	13.323,6
- Interessi non maturati su prestiti pluriennali	315.890,8	376.482,7	427.686,5	462.306,8
Fondi di accantonamento vari:				
- Fondo garanzia mutui diretti	95.794,2	115.233,5	135.328,3	155.683,5
- Fondo " " garantiti	3.791,5	3.810,4	3.789,5	3.849,7
- Fondo spese amministrazione prestiti pluriennali	10.442,8	12.295,9	14.102,1	15.429,8
- Fondo contributo 0.50%	3.228,0	3.134,8	2.888,4	2.716,8
- Fondo garanzia prestiti personale dip (art. 59)	335,2	411,3	448,1	314,7
- Fondo quiescenza al personale	43.056,1	64.868,3	63.331,2	63.653,5
Poste rettificative dell'attivo:				
- Fondo ammort e deper. impianti immob.	1.744,6	1.875,2	2.005,7	2.136,2
- Fondo " " mobili e automezzi	8.081,0	10.297,3	13.277,5	16.804,3
TOTALE PASSIVITA'	2.139.549,1	2.963.732,3	2.619.248,6	2.991.392,6
Patrimonio netto:				
- Riserve tecniche	4.414.600,1	5.640.917,1	6.872.289,5	7.441.630,6
- Avanzo economico	1.226.316,9	1.231.372,4	605.843,4	=
TOTALE	5.640.917,0	6.872.289,5	7.478.132,9	7.441.630,6
TOTALE A PAREGGIO	7.780.466,1	9.836.021,8	10.097.381,5	10.433.023,2
Conti d'ordine	1,7	1,7	1,7	1,7

Per quanto concerne le attività, l'Ente ha applicato, ai fini delle iniziative assunte in materia, le disposizioni vigenti, concernenti la percentuale delle disponibilità finanziarie da destinare a fini di investimento.

Negli esercizi in esame sono stati, infatti, impostati piani di investimento che sono stati debitamente approvati dai Ministeri vigilanti.

E', tuttavia, subito da precisare che se negli esercizi finanziari 1989 e 1990 sono stati effettuati notevoli investimenti sia in immobili che in titoli, invece, nell'esercizio finanziario 1991 l'Ente ha dovuto rinunciare agli investimenti mobiliari a causa dell'imprevisto incremento di spesa verificatosi nel settore delle prestazioni obbligatorie (indennità di buonuscita) e nell'esercizio finanziario 1992, per gli stessi motivi, l'Ente ha dovuto rinunciare all'attuazione sia degli investimenti immobiliari che mobiliari.

Per quanto concerne gli immobili, premesso che nell'esercizio 1988 il loro valore ammontava a miliardi 572,8, la relativa consistenza è così variata negli esercizi in esame: 1.515,8 miliardi nel 1989; 2.490,2 miliardi nel 1990; 2.914 miliardi nel 1991 e 2.858,3 miliardi nel 1992. La diminuzione dei valori immobiliari nel 1992 è dovuta alla revoca di due impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti.

Invariato invece è rimasto il valore degli impianti immobiliari destinati a sedi di colonie e convitti (2.610,7 milioni).

Per quanto concerne il patrimonio mobiliare la consistenza dei titoli ha avuto nel corso degli esercizi in esame le seguenti variazioni rispetto ai valori del 1988 (1.186 miliardi): 1.500,8 miliardi nel 1989; 2.200,7 miliardi nel 1990; 2.095,7 miliardi nel 1991 e 1.989,4 miliardi nel 1992.

Nel corso dei vari esercizi i movimenti in diminuzione sono stati determinati dal sorteggio alla pari di obbligazioni in portafoglio, mentre i movimenti in aumento si sono verificati per effetto dell'acquisto dei Certificati Credito Tesoro e dei Buoni del Tesoro Pluriennali.

Per le immobilizzazioni tecniche si è verificato nel corso degli esercizi in esame il seguente incremento di valore rispetto ai dati del 1988 (21 miliardi): 24,6 miliardi nel 1989; 29,4 miliardi nel 1990; 34,8 miliardi nel 1991 e 81,6 miliardi nel 1992.

Per quanto concerne le passività è da segnalare la posta relativa al fondo garanzia mutui diretti - costituito per far fronte ai rischi connessi all'attività svolta direttamente dall'Ente - e che presenta al 31 dicembre 1992 una consistenza di 155,6 miliardi in costante incremento rispetto agli esercizi precedenti e la posta relativa al fondo garanzia mutui garantiti - costituito per far fronte ai rischi connessi all'attività svolta dagli istituti di credito autorizzati dall'art. 15 del T.U. 5 gennaio 1980, n. 180, nel settore del credito pluriennale a favore di dipendenti statali, ed ai quali l'Ente garantisce il buon fine dell'operazione - che risulta al 31 dicembre 1992 pari a 3,8 miliardi.

Come si rileva dal prospetto, il patrimonio netto dell'Ente ha avuto un notevole incremento negli esercizi 1989, 1990 e 1991, e ciò può costituire, almeno nel breve periodo, un significativo consolidamento della riserva a maggior garanzia dei futuri impegni istituzionali; desta qualche preoccupazione il leggero decremento del patrimonio netto verificatosi nell'esercizio 1992, determinato dal disavanzo economico dell'esercizio.

6.3.A. ACQUISIZIONI IMMOBILIARI

Data l'importanza dell'argomento, viene trattata in apposito paragrafo la questione relativa agli acquisti immobiliari.

Deve premettersi che l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come risulta modificato ed integrato, prescrive che gli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e di assistenza debbano compilare annualmente piani di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

I fondi disponibili, inizialmente, andavano così ripartiti:

- il 40% all'acquisto o costruzione di immobili a norma dell'art. 20 del D.L. 5 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;
- il 10% all'acquisto o costruzione di immobili per uffici e strutture da locare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e all'INPS, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 aprile 1981, n. 155;
- il residuo di detti fondi, detratti i precedenti impieghi, e perciò pari al 50% dell'intera disponibilità, agli investimenti previsti dalle leggi istitutive degli enti conformemente al disposto dell'art. 65, 2° comma, della citata legge n. 153 del 1965 e dall'art. 20 del D.L. 629/1979 convertito nella legge n. 25 del 1980.

Successivamente, l'art. 5 del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1987, n. 120, ha stabilito che la percentuale del 40% fissata dall'art. 65 della legge 153/1969 dovesse essere elevata, per gli anni dal 1986 al 1990 al 50%, e l'art. 5 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ha prescritto che dell'ali-

quota destinata agli investimenti immobiliari, ai sensi della citata legge 153 del 1969, una percentuale pari al 20% dovesse essere riservata all'acquisto o alla costruzione di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta intensità abitativa colpite dal sisma del novembre 1980.

Ancora con l'art. 18, comma 6 e 7, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 è stato disposto che gli enti pubblici gestori di forme di previdenza sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-1995 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio.

Ancora, con D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito nella legge 28 febbraio 1992, n. 217 (artt. 8 e 10), è stato previsto che una quota dei fondi disponibili per l'acquisto di fabbricati da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e di previdenza debba essere destinato alle esigenze delle Forze dell'ordine mediante concessione in locazione degli immobili stessi alle amministrazioni interessate.

Infine, la legge 23 dicembre 1992, n. 498 ha previsto, all'art. 3, che per gli anni 1993 e 1994 i soggetti di cui all'art. 65 della legge 153/1969 debbano destinare una ulteriore quota non inferiore al 25% dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione e all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati.

Una volta esposta la complessa normativa che regola la materia, è da porre in risalto la circostanza che notevole è stato l'impegno dell'Ente nel settore.

Ed, infatti, sono stati acquistati immobili per un importo di 943 miliardi nel 1989; 974,4 miliardi nel 1990; 423,8 miliardi nel 1991, mentre nel 1992 c'è stata la revoca di due impegni di spesa, assunti negli anni precedenti, che ha determinato una diminuzione del valore del patrimonio immobiliare pari a 55,7 miliardi.

Nel complesso il patrimonio immobiliare dell'Ente, nel corso dei quattro esercizi finanziari in esame, si è accresciuto di 2.285,5 miliardi.

Nelle relazioni elaborate dall'Ente, e che accompagnano i conti consuntivi, si lamenta che gli accantonamenti previsti dalla legge per l'acquisto di abitazioni nelle zone terremotate del Mezzogiorno e per l'acquisto di uffici per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e per l'INPS si sono rivelati eccessivi rispetto alle offerte del mercato o alle esigenze dei destinatari, col risultato che i relativi importi non sono stati investiti e sono andati così in economia restando nei conti infruttiferi della Tesoreria unica.

Viene anche lamentato che le vigenti norme in materia non consentono di mantenere in bilancio le somme stanziare e non impegnate nell'esercizio (c.d. residui di stanziamento) con la conseguente loro mancata utilizzazione a causa della complessità delle procedure che tali investimenti richiedono.

Viene segnalato che l'elevata percentuale da destinare all'edilizia residenziale non contribuisce alla redditività del patrimonio immobiliare, considerato che tale tipologia immobiliare rende circa l'1% delle somme investite, mentre più redditizi sono altri tipi di investimento immobiliare (immobili commerciali, per ufficio, ecc.).

In sostanza una parte della normativa citata costituirebbe sulla gestione patrimoniale una sorta di onere improprio, anche se giustificato dal problema sociale costituito dalla carenza di case nelle aree ad alta tensione abitativa.

Al riguardo la Corte deve osservare che, compatibilmente con le esigenze generali, il patrimonio di un ente previdenziale deve assolvere alle funzioni che sono state indicate nella propria giurisprudenza (determinazione dell'adunanza plenaria n. 49/91, in data 1 ottobre 1991, della Sezione Controllo Enti).

In particolare tali funzioni consistono in una funzione finanziaria (nel senso che la misura del rendimento ottenibile dovrebbe essere tale da garantire la copertura di una quota degli oneri annui costituiti dalla spesa corrente per prestazioni e dall'ammontare della variazione della riserva matematica) e in una funzione di garanzia degli impegni futuri assunti dalla gestione.

Tale ultima funzione di garanzia assume particolare rilevanza nei sistemi a capitalizzazione collettiva, nei quali le eccedenze di bilancio vengono accumulate a copertura delle riserve matematiche, costituendo così un patrimonio che potrà essere successivamente utilizzato a copertura degli oneri previdenziali.

L'investimento immobiliare, per l'idoneità a conservare il valore nel tempo, è quello che meglio risponde a tale esigenza, ma per svolgere appieno alle funzioni indicate deve possedere alcuni requisiti essenziali.

In sostanza gli immobili, costituenti la riserva di un ente previdenziale, debbono garantire sempre una redditività equa, certa e durevole e debbono essere, per loro natura destinazione e ubicazione, facilmente alienabili.

Deve riconoscersi che la disciplina relativa ai piani di investimento immobiliare non sempre risponde alle espo-

ste esigenze e, pertanto, possono condividersi alcune delle preoccupazioni esposte in merito alle difficoltà riscontrate nel perseguire, nella gestione patrimoniale, l'obiettivo della redditività pari al 4,5%, prevista nell'ultimo bilancio tecnico elaborato dall'ente, per assicurare l'equilibrio complessivo della gestione previdenziale.

A questo punto è necessario riferire su alcuni aspetti della vicenda, in merito alla quale numerose notizie sono apparse sulla stampa nazionale, e che comunemente viene definita dei "palazzi d'oro".

Tale vicenda, attualmente al vaglio della magistratura, riguarda gli acquisti immobiliari effettuati non solo dall'ENPAS ma anche da numerosi altri enti previdenziali.

Con due note istruttorie del novembre e dicembre 1992 è stato chiesto all'Ente - ai fini della necessaria attività di referto - di far conoscere in merito a detta vicenda:

1. quali iniziative siano state assunte a tutela degli interessi dell'Ente;
2. quali siano, in dettaglio, i criteri di massima fissati per la individuazione di complessi immobiliari da acquisire e quali le procedure vigenti per l'acquisto degli immobili stessi;
3. la composizione dell'apposita commissione che deve esprimere il parere di congruità sull'acquisto, permuta e locazioni immobiliari, di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 696 del 1979, indicando per ogni singolo componente la specifica competenza professionale.

In merito a quanto sopra, l'Ente, con lettere del dicembre 1992 e del gennaio 1993, dopo aver premesso di aver consegnato alla magistratura la documentazione relativa agli acquisti immobiliari effettuati dal 1985 in poi, ha precisato:

1. di non scorgere, allo stato, alcun presupposto per l'eventuale assunzione di iniziative facendo, tuttavia, riserva di fornire con la necessaria tempestività ogni ulteriore informazione;
2. che la gestione commissariale, d'intesa con il Comitato di cui all'art. 29 della legge 155/1981, aveva fissato i criteri generali di scelta e le procedure per gli acquisti che sono stati seguiti fino al piano di investimenti realizzato nel 1991 (nessun acquisto è stato effettuato nel 1992, non essendo state assunte deliberazioni in merito da parte del Consiglio di Amministrazione, costituito con D.P.C.M. del 5 febbraio 1992).

Tali criteri sono contenuti in nove schede delle quali due riguardanti le procedure per gli acquisti e le rimanenti i criteri generali di scelta. Di queste ultime, due sono quelle elaborate per i criteri generali di scelta per ogni tipo di investimento a reddito, una per gli investimenti per l'edilizia abitativa, una per gli investimenti per l'edilizia commerciale, una per gli investimenti per l'edilizia ad uso uffici, una per gli investimenti destinati ad esigenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell'INPS, ed una, infine, per gli investimenti per beni strumentali dell'Ente.

Le schede trasmesse vengono allegate alla presente relazione;

3. che la commissione che deve esprimere il parere di congruità è presieduta da un dirigente generale dell'Ente e che della medesima fanno parte tre membri interni (un dirigente generale e due funzionari del ruolo professionale: uno tecnico e uno legale) e due membri esterni (un incaricato di urbanistica ed un professore della cattedra di scienza delle costruzioni).

Quanto sopra esposto, la Corte ritiene di dover esprimere sulla vicenda alcune considerazioni, che debbono però essere precedute da un chiarimento sul contenuto della propria attività di controllo e referto.

Al riguardo deve ricordarsi che oltre a formulare rilievi alle amministrazioni competenti, nel sistema della legge n. 259/1958, la Corte dei conti non è chiamata ad effettuare un controllo di tipo tradizionale che investa la rispondenza degli atti sottoposti al suo esame a determinati requisiti formali e sostanziali, bensì ad esprimere un giudizio tecnico sull'impiego del denaro pubblico affluito ai singoli enti attraverso varie, possibili forme di contribuzione ed a rimettere gli atti al Parlamento per le ulteriori determinazioni che esso ritenga di adottare nell'esercizio del suo potere di controllo politico sull'attività di tali enti; e, più semplicemente, perchè possa tenerne conto in occasione della sua futura attività legislativa (in conformità vedi: Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione n. 230 del 16 dicembre 1964-24 febbraio 1965).

Così precisato l'oggetto del proprio giudizio, la Corte deve osservare che la legislazione vigente in materia di acquisizioni immobiliari, da parte degli enti previdenziali, appare idonea a garantire l'equilibrato soddisfacimento degli obiettivi di carattere generale con quelli propri di tale forma di investimento prevista nelle norme istitutive degli enti medesimi.

Ulteriori vincoli di carattere legislativo non sembrano opportuni, in quanto gli enti, nella formazione e gestione del proprio patrimonio immobiliare, debbono godere della discrezionalità necessaria per differenziare gli investimenti tra i diversi possibili impieghi in modo da consentire a tale patrimonio di svolgere compiutamente le funzioni finanziarie e di garanzia di cui prima si è diffusamente parlato.

La normativa regolamentare, integrando opportunamente quella legislativa, assicura un adeguato controllo sulla congruità del valore di acquisto o di permuta degli immobili (art. 61 del D.P.R. n. 696 del 1979).

Infine i criteri di massima fissati, in via di autolimitazione, dall'organo di amministrazione dell'Ente, appaiono tali da assicurare la trasparenza e l'obiettività delle procedure di scelta e di acquisizione degli immobili.

Tutto ciò in via di principio, perchè poi nella pratica attuazione, le inchieste giudiziarie - naturalmente con la necessaria riserva che solo a conclusione delle medesime, con l'adozione da parte della magistratura di provvedimenti definitivi, si potrà formulare un compiuto giudizio al riguardo - stanno a dimostrare il verificarsi di irregolarità e distorsioni.

Comunque un netto miglioramento, in termini di trasparenza e di obiettività, potrà verificarsi a seguito dell'applicazione dei principi stabiliti nell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni che prevedono la dicotomia tra i poteri di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni - con le ricognesse responsabilità - di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; dicotomia che realizzerà una più compiuta indipendenza della dirigenza nei confronti degli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni ivi compresi gli enti previdenziali.

6.4. LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

I dati della situazione amministrativa sono esposti nella tabella che segue:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
(in milioni di lire)

	1989		1990		1991		1992	
Consistenza di cassa inizio esercizio		1.580.823,1		1.590.146,1		1.130.617,3		805.718,3
RISORSE:								
- in conto competenza	4.104.866,4		4.854.839,3		6.099.768,9		7.080.228,2	
- in conto residui	604.827,3		788.196,3		1.125.992,6		509.784,7	
		+4.709.693,7		+5.643.035,6		+7.225.761,5		+7.590.012,9
PAGAMENTI:								
- in conto competenza	3.691.583,1		4.556.020,0		5.433.772,3		5.765.870,4	
- in conto residui	1.008.787,6		1.546.544,4		2.116.888,2		1.672.136,6	
		-4.700.370,7		-6.102.564,4		-7.550.660,5		-7.438.007,0
Consistenza di cassa a fine esercizio		1.590.146,1		1.130.617,3		805.718,3		957.724,2
RESIDUI ATTIVI:								
- degli esercizi precedenti	51.758,7		76.328,1		155.864,2		367.794,6	
- dell'esercizio	805.285,5		1.205.525,0		981.808,9		824.585,0	
		+857.044,3		+1.281.853,1		+1.137.673,1		+1.192.379,6
RESIDUI PASSIVI:								
- degli esercizi precedenti	24.333,0		92.733,5		204.724,3		237.682,6	
- dell'esercizio	1.619.901,9		2.268.713,4		1.735.570,0		2.016.164,2	
		-1.644.234,9		-2.361.446,9		-1.940.294,3		-2.253.846,8
Avanzo o disavanzo di amministrazione		+802.955,5		+51.023,5		+3.097,1		-103.743,0

Nella tabella vengono evidenziati gli avanzi di amministrazione al 31 dicembre di ogni esercizio finanziario (risultanti dalla somma algebrica fra la consistenza di cassa al 31 dicembre ed i residui attivi e passivi accertati alla stessa data).

Sono evidenziati altresì: la consistenza dei conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio, inoltre il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) o da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio ed anche le somme concernenti i residui provenienti dagli esercizi precedenti (art. 38 D.P.R. n. 696/1979).

Quanto al notevole importo dei residui passivi è da evidenziare che il fenomeno è in parte determinato dal notevole numero di pratiche per prestazioni istituzionali che pervengono all'Ente negli ultimi mesi dell'anno e che l'Ente non riesce a definire nel corso dell'esercizio finanziario di competenza.

7. FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO

Come è noto, il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 70/1975 dispone che: "I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge". Pertanto, la riferita disposizione blocca a tale data gli iscritti al Fondo integrativo dell'ENPAS, disciplinato dal "Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto d'impiego", approvato con D.I. del 22 febbraio 1971.

Peraltro, con il D.L.vo 21 aprile 1993, n. 124 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" a norma dell'art. 3, comma 1, lettera V), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, i dipendenti degli Enti pubblici non economici (compreso l'INPDAP) possono chiedere di essere iscritti al Fondo integrativo costituito presso l'Ente di appartenenza, con facoltà di riscatto - a loro completo carico - dei periodi pregressi.

Tale Fondo consente al personale iscritto di fruire di un trattamento pensionistico che integra quello erogato dall'INPS fino a raggiungere i 40/40 dello stipendio, ovvero lo sostituisce nei casi di cessazione dal servizio dopo aver maturato determinati requisiti minimi previsti dal regolamento del Fondo allorchè non siano stati raggiunti pure quelli minimi previsti per l'erogazione di pensione INPS.

E' da soggiungere che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 761 del 1979, è stata data la possibilità, all'ex personale dell'ENPAS trasferito alle strutture del Servizio sanitario nazionale, di optare per il mantenimento dell'i-

scrizione al Fondo integrativo ENPAS invece di accettare l'iscrizione alla C.P.D.E.L..

Come si può rilevare dal prospetto che segue, si interrompe nell'anno 1991, la tendenza positiva del risultato economico della gestione, iniziata con l'esercizio 1987, dopo una serie di risultati negativi:

(in milioni di lire)

ESERCIZI	AVANZO ECONOMICO	DISAVANZO ECONOMICO
1983	=	2.112,7
1984	=	1.799,0
1985	=	2.471,8
1986	=	563,9
1987	1.249,6	=
1988	1.803,7	=
1989	1.740,3	=
1990	396,6	=
1991	=	562,6
1992	=	6.107,7

La causa principale del mancato equilibrio finanziario della gestione va ricercata nel consolidato deficit tra entrate contributive e prestazioni erogate, come del resto emerge chiaramente dal bilancio tecnico del "Fondo" alla data del 1° gennaio 1989, che espone un risultato tecnico negativo di lire 7.595,41 milioni.

Nel quadro che segue, viene riportata, alla data del 31 dicembre 1992, la situazione delle cessazioni dal servizio e le posizioni in pagamento per indennità integrativa speciale e per pensioni (dirette, indirette, di reversibilità e sostitutive).

DESCRIZIONE	CESSAZIONI DAL SERVIZIO	IN PAGAMENTO		
		I.I. SPECIALE	PENSIONI	TOTALE
Ex dipendenti ENPAS	4.758	2.977	141	3.370
Ex dipendenti ENPAS trasferiti nel S.S.N.			252	
	4.758	2977	393	3.370

L'esame del prospetto suindicato mette in chiara evidenza che la maggior parte dei dipendenti iscritti al "Fondo" e cessati dal servizio percepisce esclusivamente l'indennità integrativa speciale (che, peraltro, è a carico del "Fondo Previdenza e Credito Statali) mentre solo un esiguo numero (393 unità, pari all'11,66%) percepisce un trattamento integrativo o sostitutivo a carico del "Fondo".

La spiegazione di simile esiguità nel numero delle pensioni integrative erogate rispetto agli iscritti al "Fondo" cessati dal servizio risiede nell'art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto d'impiego dell'ENPAS (approvato con D.I. 22 febbraio 1971), che considera come retribuzione pensionabile la sola voce stipendio, mentre la pensione AGO erogata dall'INPS comprende, oltre allo stipendio, anche l'indennità integrativa speciale, gli straordinari ecc.

Poichè la pensione integrativa si ottiene come differenza tra la pensione erogata dal Fondo e quella erogata dall'INPS, ne deriva, come logica conseguenza, che l'intervento del Fondo avviene solo a favore di determinati dipendenti. Nei casi di risultato negativo nella differenza "Pensione Fondo - Pensione AGO", si dà luogo alla corresponsione della sola indennità integrativa speciale che è a carico del "Fondo di Previdenza e Credito Statali".

La spesa per pensioni può subire variazioni, oltre che in relazione al numero delle pensioni corrisposte (nuovi pensionati per cessazioni dal servizio con diritto a pensioni integrative, decessi, ecc.), anche in funzione delle modifiche dei parametri riferiti alle retribuzioni pensionabili ed all'ammontare della pensione AGO corrisposte dall'INPS, così come indicato ai commi 1) e 2) dell'art. 30 del Regolamento del "Fondo".

Per quanto concerne il parametro delle retribuzioni, nel corso dell'anno 1992, sono state rivalutate le pensioni erogate dal "Fondo" agli ex-dipendenti ENPAS in base agli aumenti previsti dal D.P.R. 43/1990), mentre la rivalutazione delle pensioni erogate agli ex-dipendenti transitati al Servizio sanitario nazionale ed optanti per il mantenimento dell'iscrizione al "Fondo" integrativo Previdenza (art. 75 D.P.R. 761/1972) in relazione agli aumenti previsti dal D.P.R. 384 del 28 novembre 1991 ed all'inclusione delle indennità fisse pensionabili nella voce "stipendio" prevista dall'art. 2 della legge 492/1988, è stata effettuata gradualmente in relazione all'acquisizione della documentazione necessaria da parte delle varie UU.SS.LL. di appartenenza dei relativi dipendenti.

Quest'ultima rivalutazione, anche se effettuata gradualmente e non generalizzata, è quella che ha inciso più pesantemente nella spesa per pensioni erogate nel corso del 1992, sia per il numero delle riliquidazioni che per l'ammontare individuale delle stesse.

L'altro parametro, "ammontare delle pensioni AGO corrisposte dall'INPS" ha influito in misura molto limitata nella riduzione della spesa per l'erogazione delle pensioni integrative in quanto, ai sensi della legge 14 novembre 1992, n. 438, sono stati sospesi gli aumenti a titolo di perequazione automatica: in concreto, nell'anno 1992, è stato corrisposto solo l'aumento del 1° maggio 1992 sulle

pensioni INPS, nella misura del 2,60% sull'importo complessivo in godimento al 30 aprile 1992, mentre non si è proceduto - sempre ai sensi del suddetto decreto - al ricalcolo delle pensioni integrative, rivalutando al 1° maggio 1992 le pensioni INPS sulla base delle effettive percentuali relative alle variazioni collegate al costo delle vita.

Pertanto, quest'ultimo parametro ha contribuito in misura minore, rispetto agli altri anni, alla riduzione della spesa per l'erogazione delle pensioni integrative.

In conclusione si può affermare che occorre riportare in equilibrio la gestione del fondo e, a tal fine, preliminare ad ogni iniziativa da intraprendere è l'aggiornamento del bilancio tecnico al 1° gennaio 1994 (l'ultimo risale al 1° 1.1989).

Ciò anche in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del regolamento del fondo che prevede la compilazione di tale bilancio ogni tre anni.

Infine, come già accennato, è da mettere in evidenza che il Fondo non è tenuto all'osservanza delle norme sulla Tesoreria unica in quanto il Ministero del Tesoro, con decreto in data 2 giugno 1984 attuativo del D.L. n. 153/1984 ha stabilito che i depositi del Fondo non debbono essere considerati come disponibilità ai fini della determinazione del limite di liquidità da detenere nel sistema bancario e, in attuazione di tale decreto, ha chiuso il relativo conto infruttifero versando, sul conto corrente bancario del Fondo stesso la somma di lire 25.817 milioni.

7.1. LA GESTIONE FINANZIARIA

Nella tabella che segue sono esposti in sintesi, i dati della gestione finanziaria del fondo in questione relativamente agli esercizi in esame:

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE
(in milioni di lire)

	1989	1990	1991	1992
ENTRATE				
Entrate correnti	7.716,1	7.119,6	8.657,6	8.683,4
Entrate in conto capitale	159,9	70,3	20.030,7	39,1
Entrate per partite di giro	9.053,1	11.804,9	16.399,2	22.545,7
TOTALE ENTRATE	16.929,1	18.994,8	45.087,5	31.268,2
Disavanzo finanziario di competenza	=	=	524,1	6.082,7
TOTALE A PAREGGIO	16.929,1	18.994,8	45.611,6	37.350,9
SPESE				
Spese correnti	5.977,4	6.723,0	9.220,2	14.791,1
Spese in conto capitale	23,0	24,1	19.992,2	14,1
Spese per partite di giro	9.053,1	11.804,9	16.399,2	22.545,9
TOTALE SPESE	15.053,5	18.552,0	45.611,6	37.350,9
Avanzo finanziario di competenza	1.875,6	442,8	=	=
TOTALE A PAREGGIO	16.929,1	18.994,8	45.611,6	37.350,9

Ai fini di una loro migliore comprensione e di un più adeguato esame comparativo, i risultati degli esercizi sono esposti analiticamente nelle tabelle che seguono:

RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni di lire)

	1989	1990	1991	1992
ENTRATE				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
<u>Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti:</u>				
- Contributi fondo di previdenza	1.152,6	1.590,5	1.572,0	1.341,6
- Contributi di riscatto	166,9	117,5	61,4	63,7
ALTRE ENTRATE				
<u>Redditi e proventi patrimoniali:</u>				
- Interessi e premi su titoli a reddito fisso	2.728,0	2.887,0	3.016,0	1.322,0
- Affitto di immobili	86,9	91,1	95,2	99,5
- Interessi su c/c bancari e postali	1.235,6	967,5	2.405,6	3.878,9
- Interessi su mutui ipotecari	23,0	18,5	17,4	14,1
- Interessi attivi	=	=	=	130,4
<u>Poste correttive e compensative di spese correnti:</u>				
- Recupero pensioni	2.279,9	1.403,5	1.416,0	1.772,3
- Recupero spese per acquisto beni di consumo e servizi	43,1	43,4	53,8	58,9
<u>Entrate non classificabili in altre voci</u>	0,1	0,6	30,2	2,0
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.716,1	7.119,6	8.657,6	8.683,4
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
<u>Realizzo di valori mobiliari:</u>				
=	=	=	19.984,1	=
<u>Riscossione di crediti:</u>				
- Ammortamento mutui ipotecari	51,0	70,3	46,6	39,1
- Fondo garanzia mutui garantiti	=	=	=	=
- Ammortamento prestiti pluriennali	108,9	=	=	=
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	159,9	70,3	20.030,7	39,1
PARTITE DI GIRO	9.053,1	11.804,9	16.399,2	22.545,7
TOTALE GENERALE ENTRATE	16.929,1	18.994,8	45.087,5	31.268,2
<u>Disavanzo finanziario di competenza</u>	=	=	524,1	6.082,7
TOTALE A PAREGGIO	16.929,1	18.994,8	45.611,6	37.350,9

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni di lire)

	1989	1990	1991	1992
SPESE				
SPESE CORRENTI				
<i>Spese per gli organi dell'ente:</i>				
- Compenso agli organi di amministrazione	0,4	1,0	2,8	3,0
- Indennità e rimborsi all'organo di amministrazione	0,2	1,0	1,0	1,0
- Compenso ai componenti il Collegio dei sindaci	-	-	0,8	0,8
- Indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei sindaci	-	-	0,8	0,8
<i>Oneri per il personale in attività di servizio</i>	287,5	965,5	1.461,1	1.779,2
<i>Oneri per il personale in quiescenza</i>	40,0	30,0	30,0	30,0
<i>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>	84,5	67,5	97,0	97,5
<i>Spese per prestazioni istituzionali:</i>				
- Pensioni	5.116,3	5.081,0	6.555,2	11.271,1
- Assegni vitalizi	0,6	0,6	0,2	0,1
- Retribuzioni contribuite su "indennità una tantum"	124,9	92,6	125,2	90,5
- " " di riscatto su "indennità una tantum"	15,2	7,1	13,3	=
<i>Trasferimenti passivi</i>	271,7	452,1	888,5	273,9
<i>Oneri finanziari</i>	=	=	3,0	31,7
<i>Oneri imprevisti</i>	23,0	34,8	34,9	1.174,6
<i>Porte correttive e compensative di entrate correnti</i>	3,1	=	6,4	36,9
<i>Spese non classificabili in altre voci</i>	=	=	=	=
TOTALE SPESE CORRENTI	5.977,4	6.723,0	9.220,2	14.791,1
SPESE IN CONTO CAPITALE				
<i>Partecipazione e acquisto di valori mobiliari</i>	=	=	19.974,9	=
<i>Concessioni di crediti ed autorizzazioni</i>	23,0	24,1	17,3	14,1
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	23,0	24,1	19.992,2	14,1
PARTITE DI GIRO	9.053,1	11.804,9	16.399,2	22.545,7
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.053,5	18.552,0	45.611,6	37.350,9
<i>Avanzo finanziario di competenza</i>	1.875,6	442,8	=	=
TOTALE A PAREGGIO	16.929,1	18.994,8	45.611,6	37.350,9

7.2. IL CONTO ECONOMICO

Il prospetto che segue assume i dati del conto economico relativamente agli esercizi in esame:

CONTO ECONOMICO

(in milioni di lire)

	1989	1990	1991	1992
PARTE PRIMA				
Entrate finanziarie correnti	7.716,1	7.119,6	8.657,6	8.683,4
PARTE SECONDA				
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari				
Insussistenze di passività				
Riaccertamento di residui passivi	1,6	=	=	=
TOTALE PARTE SECONDA	1,6	=	=	=
TOTALE GENERALE	7.717,7	7.119,6	8.657,6	8.683,4
Disavanzo economico	=	=	562,6	6.107,7
TOTALE A PAREGGIO	7.717,7	7.119,6	9.220,2	14.791,1
PARTE PRIMA				
Spese finanziarie correnti	5.977,4	6.723,0	9.220,2	14.791,1
PARTE SECONDA				
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari				
TOTALE GENERALE	5.977,4	6.723,0	9.220,2	14.791,1
Avanzo economico	1.740,3	396,6	=	=
TOTALE A PAREGGIO	7.717,7	7.119,6	9.220,2	14.791,1

7.3. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gli elementi attivi e passivi del patrimonio del fondo sono espressi, per quanto riguarda il periodo in esame, nel seguente prospetto:

SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in milioni di lire)

	1989	1990	1991	1992
ATTIVITA'				
<u>Disponibilità liquide:</u>				
- Tesoro	=	=	=	=
- Banche	6 785,7	6 399,8	11 493,2	11 078,7
- Conti correnti postali	67,4	63,0	86,5	54,6
<u>Crediti di regolamento:</u>				
- Residui attivi per contributi di riscatto	=	=	=	=
- Residui attivi per interessi	2 430,5	969,7	2 407,2	3 878,1
- Crediti verso altre gestioni dell'ente	3 594,9	5 800,8	2 325,9	2 325,9
- Crediti vari	764,6	860,5	2 790,3	1 361,8
<u>Crediti bancari e finanziari:</u>				
- Prestiti pluriennali al personale	=	=	=	=
- Mutui ipotecari al personale	569,6	499,3	452,7	413,7
<u>Investimenti mobiliari:</u>				
- Obbligazioni	24 729,8	24 729,8	24 720,6	24 720,6
<u>Immobili:</u>				
- Immobili	398,0	398,0	398,0	398,0
TOTALE ATTIVITA'	39 341,5	39 720,9	44 674,4	44 231,4
PASSIVITA'				
<u>Debiti di regolamento:</u>				
- Debiti vari	950,0	956,8	1 282,1	762,9
- Debiti verso altre gestioni	=	=	5 208,1	11 406,1
<u>Rimanenze passive di esercizio risonanti passivi per:</u>				
- Mutui ipotecari	130,7	106,7	89,3	75,2
- Prestiti pluriennali	=	=	=	=
<u>Fondi di accantonamento vari:</u>				
- Fondo garanzia prestiti garantiti	120,3	120,3	120,4	120,3
- Fondo garanzia prestiti pluriennali	66,8	66,8	66,8	66,8
- Fondo spese di amministrazione	=	=	=	=
TOTALE PASSIVITA'	1 267,8	1 250,6	6 766,7	12 431,3
Riserva	38 073,7	38 470,3	37 907,7	31 800,1
TOTALE A PAREGGIO	39 341,5	39 720,9	44 674,4	44 231,4

7.4. LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

I dati relativi alla situazione amministrativa sono esposti nella tabella che segue:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
(in milioni di lire)

	1989		1990		1991		1992	
Consistenza di cassa inizio esercizio		26.154,6		6.854,1		6.462,8		11.579,7
RISCOSSIONI:								
- in conto competenza	10.151,3		11.375,8		37.578,0		23.713,1	
- in conto residui	5.532,0		6.778,0		7.617,2		7.512,6	
		+15.683,3		+18.153,8		+45.195,2		+31.225,7
PAGAMENTI:								
- in conto competenza	14.105,6		17.597,4		39.124,5		25.182,3	
- in conto residui	20.878,2		947,7		953,7		6.489,9	
Consistenza di cassa fine esercizio		6.854,1		6.462,8		11.579,7		11.133,2
RESIDUI ATTIVI:								
- degli esercizi precedenti	12,2		12,0		13,9		10,8	
- dell'esercizio	6.777,8		7.619,0		7.509,5		7.555,1	
		+6.790,0		+7.631,0		+7.523,4		+7.565,9
RESIDUI PASSIVI:								
- degli esercizi precedenti	2,0		2,2		3,1		0,4	
- dell'esercizio	947,9		954,6		6.487,1		12.168,6	
		-949,9		-956,8		-6.490,2		-12.169,0
Avanzo di amministrazione fine esercizio		12.694,2		13.137,0		12.612,9		6.530,1

8. IL BILANCIO CONSOLIDATO

Nelle tabelle che seguono sono esposti i dati del bilancio consolidato.

E' da rilevare che i dati relativi agli avanzi economici, risultanti nel conto economico consolidato non appaiono coerenti con i dati risultanti dai conti economici dei due fondi, ed altrettanto è da dire per quanto attiene ai medesimi dati riportati nella situazione patrimoniale consolidata.

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE
(in milioni di lire)

	1989	1990	1991	1992
ENTRATE				
Entrate correnti	3.230.080,8	3.827.134,6	4.299.742,1	4.261.966,4
Entrate in conto capitale	808.622,5	946.984,3	1.123.298,2	1.321.922,6
Entrate per partite di giro	888.377,7	1.305.240,2	1.703.625,1	2.352.192,4
TOTALE ENTRATE	4.927.081,0	6.079.359,1	7.126.665,4	7.936.081,5
Disavanzo finanziario di competenza	399.457,5	763.928,3	88.288,5	=
TOTALE A PAREGGIO	5.326.538,5	6.843.285,4	7.214.953,9	7.936.081,5
SPESE				
Spese correnti	2.029.815,0	2.579.355,3	3.692.377,7	4.036.065,8
Spese in conto capitale	2.408.345,8	2.958.689,9	1.818.951,1	1.431.127,3
Spese per partite di giro	888.377,7	1.305.240,2	1.703.625,1	2.352.192,4
TOTALE SPESE	5.326.538,5	6.843.285,4	7.214.953,9	7.819.385,6
Avanzo finanziario di competenza	=	=	=	116.695,9
TOTALE A PAREGGIO	5.326.538,5	6.843.285,4	7.214.953,9	7.936.081,5

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni di lire)

	1989	1990	1991	1992
ENTRATE				
- Entrate contributive	2.899.319,4	3.401.692,6	3.700.935,3	3.554.857,1
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	91.680,2	67.349,4	125.409,9	129.357,9
- Altre entrate	239.081,2	358.092,6	473.396,9	577.751,4
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.230.080,8	3.827.134,6	4.299.742,1	4.261.966,4
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	808.622,5	946.984,3	1.123.298,2	1.321.922,6
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	808.622,5	946.984,3	1.123.298,2	1.321.922,6
Partite di giro	888.377,7	1.305.240,2	1.703.625,1	2.352.192,5
TOTALE GENERALE ENTRATE	4.927.081,0	6.079.359,1	7.126.665,4	7.936.081,5
Disavanzo finanziario di competenza	399.457,5	763.926,3	88.288,5	=
TOTALE A PAREGGIO	5.326.538,5	6.843.285,4	7.214.953,9	7.936.081,5
SPESE				
Spese correnti	2.029.815,0	2.579.355,3	3.692.377,7	4.036.065,8
TOTALE SPESE CORRENTI	2.029.815,0	2.579.355,3	3.692.377,7	4.036.065,8
Spese in conto capitale	2.408.138,9	2.958.471,2	1.818.719,8	1.430.882,7
Estinzione di mutui ed anticipazioni	206,9	218,7	231,3	244,6
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.408.345,8	2.958.689,9	1.818.951,1	1.431.127,3
Partite di giro	888.377,7	1.305.240,2	1.703.625,1	2.352.192,5
TOTALE GENERALE SPESE	5.326.538,5	6.843.285,4	7.214.953,9	7.819.385,6
Avanzo finanziario di competenza	=	=	=	116.695,9
TOTALE A PAREGGIO	5.326.538,5	6.843.285,4	7.214.953,9	7.936.081,5

CONTO ECONOMICO

(in milioni di lire)

	1989	1990	1991	1992
PARTE PRIMA				
Entrate finanziarie correnti	3.230.080,8	3.827.134,6	4.299.742,1	4.261.966,4
PARTE SECONDA				
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari				
<u>Variazioni patrimoniali straordinarie:</u>				
- Sopravvenienze attive	31.909,7	7.486,7	1,2	0,4
- Insussistenze passive	18.157,3	5.126,8	40.032,7	30.640,9
TOTALE PARTE SECONDA	50.067,0	12.613,5	40.033,9	30.641,3
TOTALE GENERALE	3.280.147,8	3.839.748,1	4.339.776,0	4.292.607,7
Disavanzo economico	=	=	=	42.610,0
TOTALE A PAREGGIO	3.280.147,8	3.839.748,1	4.339.776,0	4.335.217,7
PARTE PRIMA				
Spese finanziarie correnti	2.029.815,0	2.579.355,3	3.692.377,7	4.036.065,8
PARTE SECONDA				
<u>Ammortamenti e deperimenti:</u>				
- Impianti immobiliari	130,5	130,5	130,5	130,5
- Automezzi, mobili e macchine	2.126,2	2.216,2	2.980,2	3.526,8
- Quote dell'esercizio per il fondo quiescenza al personale a rapporto di impiego	7.829,9	26.100,6	7.624,6	5.645,0
<u>Variazioni patrimoniali straordinarie:</u>				
- Sopravvenienze passive	=	=	=	=
- Insussistenze attive	12.366,9	176,4	31.382,1	289.849,6
TOTALE PARTE SECONDA	22.453,5	28.623,7	42.117,4	299.151,9
TOTALE GENERALE	2.052.268,5	2.607.979,0	3.734.495,1	4.335.217,7
Avanzo economico	1.227.879,3	1.231.769,1	605.843,4	=
TOTALE A PAREGGIO	3.280.147,8	3.839.748,1	4.340.338,5	4.335.217,7

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

	1989	1990	1991	1992
ATTIVITA'				
Disponibilità liquide	1 597 000,3	1.137.080,1	817.298,0	968.857,5
Crediti di regolamento (Res. Attivi)	863 836,6	1.289.486,6	1.145.196,5	1.199.945,5
Crediti bancari e finanziari	2 274 558,2	2 682 980,0	3 088 992,9	3.333.058,3
Investimenti mobiliari	1 525 545,5	2.225.458,4	2.120.511,3	2.014.151,1
Immobili	1 536 889,9	2 511.271,9	2.935.226,6	2.879.581,2
Immobilizzazioni tecniche	21 967,1	29.465,7	34 830,6	81.660,9
TOTALE ATTIVITA'	7 819 807,6	9 875.742,7	10.142.055,9	10 477.254,5
TOTALE A PAREGGIO	7 819 807,6	9.875.742,7	10.142.055,9	10.477.254,5
Conti d'ordine	1,7	1,7	1,7	1,7
PASSIVITA'				
Debiti di regolamento (Res. Passivi)	1 645 227,9	2.362.446,9	1.946.784,5	2.266.015,8
Debiti bancari e finanziari	2 021,6	1.802,8	1.571,5	1.326,9
Rimanenze passive di esercizio risconti passivi	326 906,9	388 619,6	442.301,3	475.705,5
Fondi di accantonamento vari	156 834,8	199 941,2	220.074,8	241 835,2
Poste rettificative dell'attivo	9 825,7	12.172,4	15.283,2	18 940,5
TOTALE PASSIVITA'	2 140 816,9	2 964 982,9	2.626.015,3	3.003 823,9
Patrimonio netto:				
- Riserve tecniche	4 450 933,5	5.678.990,7	6.910.197,2	7.473.430,6
- Avanzo economico	1 228 057,2	1.231.769,1	605.843,4	
TOTALE	5 678 990,7	6 910.759,8	7.516.040,6	7.473.430,6
TOTALE A PAREGGIO	7 819 807,6	9.875.742,7	10.142.055,9	10.477.254,5
Conti d'ordine	1,7	1,7	1,7	1,7

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
(in milioni di lire)

	1989		1990		1991		1992	
Consistenza di cassa inizio esercizio		1.606.977,8		1.597.000,3		1.137.080,0		817.298,0
RISCOSSIONI:								
- in conto competenza	4.115.017,7		4.866.215,0		6.137.346,9		7.103.941,4	
- in conto residui	610.359,3		794.974,3		1.133.609,7		517.297,3	
		+4.725.377,0		+5.661.189,3		+7.270.956,6		+7.621.238,7
PAGAMENTI:								
- in conto competenza	3.705.688,7		4.573.617,4		5.472.896,8		5.791.052,7	
- in conto residui	1.029.665,8		1.547.492,2		2.117.841,9		1.678.626,5	
		-4.735.354,5		-6.121.109,6		-7.590.738,6		-7.469.679,2
Consistenza di cassa fine esercizio		1.597.000,3		1.137.080,0		817.298,0		968.857,5
RESIDUATIVI:								
- degli esercizi precedenti	51.770,9		76.340,1		155.878,1		367.805,4	
- dell'esercizio	812.063,3		1.213.144,1		989.318,4		832.140,1	
		+863.834,2		+1.289.484,2		+1.145.196,5		+1.199.945,5
RESIDUI PASSIVI:								
- degli esercizi precedenti	24.335,0		92.735,8		204.727,4		237.682,9	
- dell'esercizio	1.620.849,8		2.269.668,0		1.742.057,1		2.026.332,9	
		-1.645.184,8		-2.362.403,8		-1.946.784,5		-2.266.015,8
Avanzo di amministrazione fine esercizio		+815.649,7		+64.160,4		+15.710,0		-97.212,8

9. CONCLUSIONI

In merito a quanto segnalato nel corso della presente relazione, si riassumono, in rapida sintesi, gli argomenti sui quali è opportuno richiamare l'attenzione.

Per quanto concerne il fondo relativo al personale civile e militare dello Stato, l'emanazione della legge 24 gennaio 1994, n. 87 rappresenta, in materia previdenziale, il raggiungimento di un primo importante obiettivo sulla via della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, come previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

E' auspicabile che tale intervento legislativo serva a porre un argine al contenzioso di massa che si era creato in materia, con costi enormi per i ricorrenti e per gli enti previdenziali e con ripercussioni gravi anche sul funzionamento delle strutture giudiziarie.

Per quanto concerne i tempi di liquidazione della indennità di buonuscita va perseguita una maggiore responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni, sia per quanto attiene allo scrupoloso rispetto dei tempi per l'invio della documentazione, sia per quanto riguarda la completezza e la esattezza della stessa, al fine di evitare le lungaggini di una istruttoria supplementare con i conseguenti oneri per interessi passivi derivanti da tale ritardo.

In materia di attività creditizia, si deve ribadire che le facilitazioni creditizie di cui godono i dipendenti degli enti pubblici, di cui alla legge 70/1975, in materia di acquisto di immobili, sono decisamente più favorevoli rispetto a quelle accordate ai dipendenti statali.

Al riguardo la Corte auspica che i risultati di bilancio dell'ente possano consentire agli aventi diritto la possibilità di usufruire dei prestiti decennali e quinquennali, nella misura massima prevista dalle norme relative alla quota cedibile della retribuzione, tenuto anche conto del fatto che a tale prestazione è collegata un'apposita contribuzione degli iscritti pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.

Circa i tempi di liquidazione dei prestiti, si invita l'Ente al rispetto dei termini di 90 e 30 giorni rispettivamente previsti per la conclusione del procedimento di concessione dei prestiti pluriennali e dei piccoli prestiti.

Per quanto concerne le attività convittuali, la Corte deve rinnovare l'invito a provvedere affinché il complesso delle prestazioni sia più aderente alle esigenze degli assistiti promuovendo anche opportuni adeguamenti ordinali ove ciò non sia possibile fare nell'ambito delle disposizioni vigenti.

Occorre inoltre provvedere all'adeguamento degli importi delle borse di studio rimasti invariati dal 1987.

In materia di bilancio, debbono invitarsi l'Ente ed i Ministeri vigilanti, rispettivamente, ad adottare e ad approvare le delibere dei bilanci tempestivamente. Ciò, in particolare, per quanto riguarda i bilanci di previsione onde evitare il sistematico ricorso all'istituto dell'esercizio provvisorio.

E' doveroso segnalare, in materia di ricostituzione delle riserve matematiche necessarie alla copertura degli oneri finanziari del fondo di previdenza e credito del personale civile e militare dello Stato, le difficoltà incontrate dall'Ente a causa dell'applicazione delle norme sulla Tesoreria unica.

Al riguardo deve essere evidenziata l'indilazionabile necessità, al fine di poter dare un compiuto giudizio sull'equilibrio della gestione, di provvedere all'aggiornamento del bilancio tecnico, la cui ultima stesura risale ormai al 1988.

Tale bilancio, la cui elaborazione deve essere effettuata ogni tre anni, è indispensabile attualmente per conoscere quale impatto presenti, sull'equilibrio della gestione, la nuova normativa che ha previsto la computabilità per i dipendenti statali dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto e l'obbligo per l'Ente di corrispondere gli interessi legali per il ritardo nel pagamento dell'indennità di buonuscita.

Deve essere segnalato il giudizio negativo della Corte in merito al ritardo nella realizzazione dell'Albo dei dipendenti statali ed al ridimensionamento di tale iniziativa, la cui attuazione è prevista da precise disposizioni normative.

Al riguardo deve anche osservarsi che il lungo periodo di tempo trascorso tra la richiesta di notizie da parte della Corte e la relativa risposta dell'Ente, tempo intervallato da un intervento di sollecito, dimostra una ipofunzionalità dell'apparato amministrativo dell'Ente.

Deve segnalarsi, in materia di amministrazione del patrimonio immobiliare, l'opportunità che l'Ente cerchi di realizzare celermente la gestione diretta di tutto il patrimonio immobiliare, ove non intenda avvalersi della possibilità di costituire o partecipare ad una apposita società di gestione come previsto dalla legge n. 88 del 1989.

Si manifesta preoccupazione per l'accertamento di un disavanzo economico nell'esercizio 1992, che potrebbe costituire un primo sintomo di uno squilibrio, in prospettiva, della gestione; ma tale circostanza potrà essere ve-

rificata solo in sede di esame di un aggiornato bilancio tecnico.

Per quanto concerne gli acquisti immobiliari va sottoposto all'attenzione del Parlamento che l'attuale normativa, benchè ispirata a interessi di carattere generale, non consente agli enti interessati di differenziare gli investimenti tra i diversi possibili impieghi in modo da consentire a tale patrimonio di svolgere compiutamente le funzioni finanziarie e di garanzia proprie dei sistemi a capitalizzazione collettiva.

Quanto alle inchieste giudiziarie in corso in merito a tali acquisti, bisogna augurarsi, nel caso in cui vengano eventualmente accertate irregolarità o distorsioni, che queste siano solo di carattere episodico, altrimenti le ripercussioni negative sulla gestione sarebbero da considerarsi molto gravi tenuto conto del notevole importo degli investimenti immobiliari effettuati dall'Ente negli esercizi in esame (2.285,5 miliardi) e precedentemente.

Comunque è necessario che l'Ente, segua attentamente gli sviluppi della questione e, ove se ne verificano i presupposti, assuma tempestivamente ogni iniziativa idonea a garantire la tutela dei propri interessi.

Per quanto concerne l'altro fondo gestito dall'ENPAS e, cioè, il fondo del personale a rapporto di impiego, è da evidenziare, anche per esso, la necessità dell'elaborazione di un aggiornato bilancio tecnico, la cui stesura dovrebbe essere effettuata ogni tre anni, in quanto quello più recente risale al 1989.

Per quanto, infine, riguarda il bilancio consolidato deve segnalarsi la necessità di rettifica del conto economico e della situazione patrimoniale.

PROCEDURE PER GLI ACQUISTI IMMOBILIARI

ISULTANTI DALLE INDICAZIONI DATE DAL COMMISSARIO - DI INTESA CON IL COMITATO DI CUI ALL'ART. 29
ELLA LEGGE 155/81 - NELLE RIUNIONI TENUTESI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI INVESTIMENTI 1991



PROCEDURE PER ACQUISTI IMMOBILIARI


N.B. Per "Organo di Amministrazione" si intende il "Commissario" coadiuvato dal Comitato di cui all'art. 29 della citata legge 23/4/1981 n° 155.

- 1) Decisione dei criteri di scelta delle offerte da parte dell'Organo di Amministrazione;
- 2) Sulla base dei criteri stabiliti dall'Organo di Amministrazione, l'istruttoria delle offerte da parte della Direzione Generale e successiva redazione delle schede di ciascuna offerta (con l'indicazione degli elementi concernenti localizzazione, ubicazione, prezzi al mq., al mc. ed a corpo e redditività, ecc.);
- 3) Esame delle risultanze istruttorie da parte dell'Organo di Amministrazione; invio di scheda analitica per le offerte ritenute rispondenti ai criteri, ai fini della compilazione da parte degli offerenti;
- 4) Trasmissione da parte della Direzione Generale all'Organo di Amministrazione delle schede restituite dagli offerenti con rilevazione delle indicazioni relative all'interesse per la prosecuzione istruttoria anche in base ad eventuale sopralluogo tecnico.
- 5) Scelta da parte dell'Organo di Amministrazione sulla prosecuzione istruttoria delle offerte;
- 6) Richiesta per dette offerte da parte della Direzione Generale della documentazione di cui alla lettera n° 390/88 del 4/5/88;
- 7) effettuazione da parte del Commissario e dei componenti il Comitato di cui all'art. 29 della legge n° 155/1981 di sopralluoghi presso gli immobili ritenuti idonei per a procedere all'affidamento di perizia di stima di



accertamenti notarili (cfr. lettera 509/88 del 3/8/88);

- 8) Autorizzazione dell'Organo di Amministrazione all'affidamento, e relativa spesa, di accertamenti notarili e di perizie tecniche di stima particolareggiate da affidare a tecnici dell'UTE o dell'Ente;
- 9) Autorizzazione alla trattativa privata da parte del Commissario sulla base delle risultanze istruttorie e peritali;
- 10) Trasmissione al Commissario della relazione della Direzione Generale concernente i risultati della trattativa;
- 11) Invio, da parte del Commissario, della relazione conclusiva alla Commissione di congruità;
- 12) Invio del parere della Commissione di congruità al Commissario con relazione finale della Direzione Generale;
- 13) Valutazioni di merito da parte dell'Organo di Amministrazione per la conclusione della trattativa;
- 14) Delibrazione all'acquisto da parte dell'Organo di Amministrazione.



CRITERI GENERALI DI SCELTA PER GLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI
ISULTANTI DALLE INDICAZIONI DATE DAL COMMISSARIO - DI INTESA CON IL COMITATO DI CUI ALL'ART. 28
DELLA LEGGE 155/81 - NELLE RIUNIONI TENUTESI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI INVESTIMENTI 1991



CRITERI GENERALI DI SCELTA PER OGNI TIPO DI INVESTIMENTO A REDDITO

- 1) Immobili finiti e/o che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 3 e 4 della legge 13/6/62 n° 855, applicabili agli investimenti dell'Ente in virtù dell'art. 4 della legge 15/2/87 n° 80, che prevedono la possibilità di acquisti di immobili in corso di costruzione o su progetto;
- 2) Acquisto della piena proprietà di tutto l'immobile, ivi compresa l'area su cui insiste il fabbricato, nonché adeguata qualità delle caratteristiche tecniche costruttive con particolare riferimento alle norme sul superamento delle barriere architettoniche (legge 9/1/89 n° 13), a quella dei materiali impiegati e che dovranno rispondere soprattutto alle esigenze di semplicità ed economicità manutentiva;
- 3) Immobili interi e non porzioni di essi;
- 4) Privilegiare, nella scelta delle località, i capoluoghi di provincia in quanto l'Ente, essendo presente in essi con le proprie strutture, è in grado di curare in modo più diretto e immediato le questioni concernenti la gestione degli immobili, "senza escludere tuttavia la valutazione di offerte riguardanti altre zone, purchè particolarmente vantaggiose" (cfr. lettera n° 509/88 del 3/8/88);
- 5) Privilegiare zone già provviste di servizi pubblici e mezzi di comunicazione o di cui è prevista la realizzazione a breve termine;
- 6) Scelta delle località, ubicazioni, tipologia e caratteristiche costruttive anche in relazione alle future rivalutazioni "connesse con le prospettive di maggiore sviluppo delle diverse zone";
- 7) Ricerca con indicazione della località e delle tipologie, a mezzo avviso sui quotidiani secondo le direttive che saranno date di volta in volta dall'Organo di Amministrazione;
- 8) Esclusione delle offerte ritenute non rispondenti ai criteri stabiliti, o


non sufficientemente documentate, salvo eccezioni da valutare singolarmente (cfr. lettera n° 509/88 del 3/8/88);

- 9) Escludere Società, Imprese o persone che abbiano tenuto verso l'Ente - in relazione ad acquisti precedenti - comportamenti non corretti o che abbiano avuto con l'Ente stesso vertenze giudiziarie;
- 10) Esclusione di ogni intermediazione a titolo oneroso per offerte, trattative, operazioni di acquisto;
- 11) Idonee garanzie per gli impegni da assumere da parte dei venditori nei confronti dell'Ente.



CRITERI RELATIVI ALLA SCELTA DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA ABITATIVA

- 1) Scelta delle localizzazioni da effettuare sulla base dei criteri contenuti nella L. 5/4/1988 n° 118 e successivi aggiornamenti per individuare aree ad alta tensione abitativa e alle indicazioni dell'ISTAT concernenti le carenze di alloggi, "soprattutto nell'ambito dei bacini di utenza nei quali risulta maggiore la concentrazione delle categorie assistite dall'Ente";
- 2) Privilegiare le zone che almeno potenzialmente siano fornite di mezzi di comunicazione, servizi di vita collettiva e servizi commerciali;
- 3) Immobili finiti o in via di ultimazione allo scopo di poter più sollecitamente soddisfare le pressanti esigenze abitative, con il conseguimento del reddito in tempi più ristretti;
- 4) Indirizzarsi verso costruzioni di civile abitazione di livello medio appartenenti alle categorie A2 e A3.




CRITERI RELATIVI ALLA SCELTA DI INVESTIMENTI PER EDILIZIA COMMERCIALE

- 1) Immobili già affittati, e/o in corso di affitto, ad un unico locatario o ad un numero ristretto di locatari;
- 2) Indice di redditività rapportata alle condizioni di mercato locale e calcolato sul prezzo netto di contratto, e riferita non solo al periodo garantito dal venditore ma proiettata in un adeguato arco temporale di previsione (almeno 6 anni);



CRITERI RELATIVI ALLA SCELTA DI INVESTIMENTI PER EDILIZIA AD USO UFFICI

- 1) Immobili già affittati o in corso di affitto ad un unico locatario o ad un numero ristretto di locatari;
- 2) Per immobili non locati impegno debitamente garantito da parte dell'offerente, di un coefficiente di redditività rapportato alle condizioni del mercato locale e calcolato sul prezzo netto di acquisto e valido fino al momento in cui il venditore non avrà provveduto alla completa locazione dell'immobile stesso;
- 3) Impegno da parte dell'offerente a garantire il reddito di cui sopra per almeno tre anni dalla data di consegna;
- 4) Nelle località ove sussistano esigenze di beni strumentali per la sistemazione di Uffici dell'Ente, privilegiare offerte che consentano di soddisfare anche tali necessità.



CRITERI RELATIVI ALLA SCELTA DI INVESTIMENTI DESTINATI AD ESIGENZE STRUMENTALI
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELL'INPS

- 1) Rispondenza alle esigenze del Ministero o dell'INPS, nell'ambito dei criteri generali già fissati;
- 2) Conseguimento di reddito adeguato e rapportato al rendimento degli immobili per uso uffici;
- 3) Nelle località ove sussistano esigenze di beni strumentali per la sistemazione di Uffici dell'Ente, privilegiare offerte che consentano di soddisfare anche tali necessità.

llh,

CRITERI RELATIVI ALLA SCELTA DI INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI DELL'ENTE

- 1) Rispondenza alle esigenze dell'Ente;
- 2) Valutazione delle offerte in relazione alle possibilità di ampliamento ponendo eventualmente anche a reddito la parte eccedente.

lu